

14 LUG. 1951

108

ni degli art. 43 del Regolamento organico del personale comunale deliberato dal Consiglio Comunale nelle sedute del 19 e 22 dicembre 1948 e l'art. 2 del Regolamento sul trattamento giuridico ed economico del personale non di ruolo, deliberato dal Consiglio in seduta del 23 maggio 1948;

A voti unanimi dati per alzata di mano;

d e l i b e r a

1° - di modificare come segue l'art. 43 del citato Regolamento Organico del personale comunale :

Art. 43

Nel corso di ciascun anno gli impiegati e salariati che abbiano maturato un anno di servizio, potranno ottenere dal Sindaco, compatibilmente con le esigenze dei servizi, una o più licenze ordinarie non superiori cumulativamente ad un mese;

Per cause gravi, la Giunta potrà estendere la durata della licenza fino a due mesi, sempre con l'intero stipendio o salario.

Le licenze saranno concesse a turno per modo che i servizi non abbiano a soffrirne.

2° - di modificare come segue il citato articolo 2 del Regolamento sul trattamento economico e giuridico del personale non di ruolo :

Art. 2

Nel corso di ciascun anno gli avventizi in servizio da un anno almeno potranno ottenere dal Sindaco, compatibilmente con le esigenze dei servizi, una o più licenze ordinarie non superiori cumulativamente ad un mese, con servando l'intero trattamento normale.

Il congedo annuo non spetta al personale non di ruolo che non abbia compiuto un anno di servizio effettivamente prestato.

Per causa di gravidanza o puerperio è concessa una proroga del congedo di un mese e mezzo con il trattamento previsto dall'art. 29 comma 3° del R.D.L. 21 agosto 1937, n. 1542.

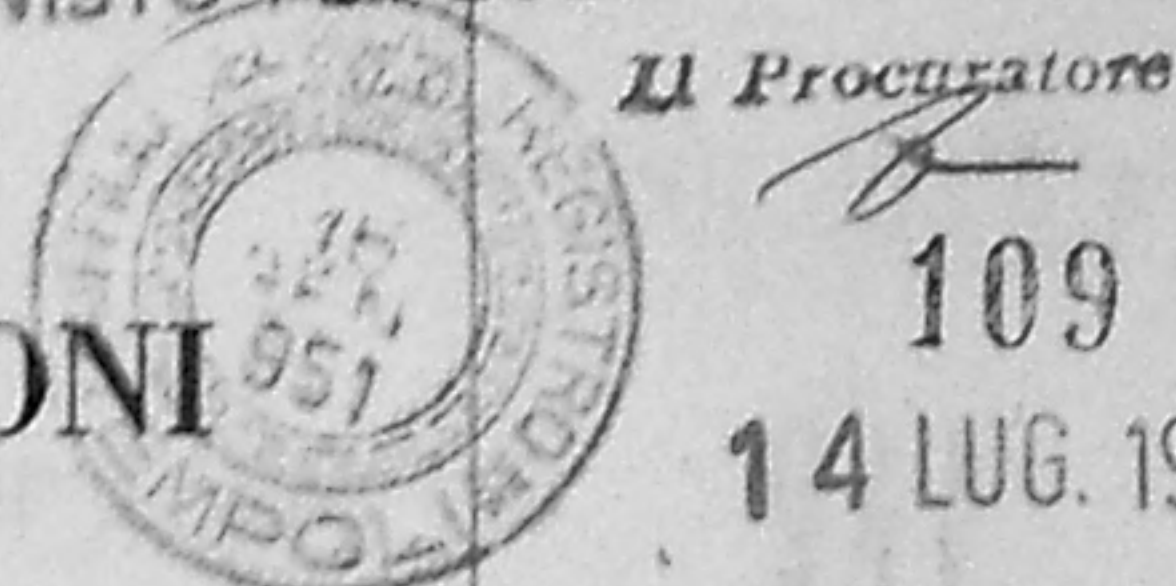
Il Sindaco riferisce al Consiglio che il Regolamento Edilizio attualmente in vigore nel nostro Comune è stato compilato ed approvato dal Consi



COMUNE DI EMPOLI

PROTOCOLLO DELLE DELIBERAZIONI

REG. MOD. 8 N. 5245
VISTO PER BOLL. 24



Il Procuratore

109

14 LUG. 1951

N. 104

Il Regolamento Comunale in data 16 maggio 1877 ossia da circa 75 anni.

Un tale regolamento, che contiene pochissime norme, raccolte in 31 articoli, non risponde più alle esigenze moderne e si rende quindi necessaria la sua sostituzione con altro Regolamento il cui contenuto sia in armonia alle disposizioni dell'art. 33 della legge urbanistica 17 agosto 1942 n. 1150 ed alle norme per la costruzione e ricostruzione delle abitazioni, allegate al Piano di ricostruzione dell'abitato di Empoli, approvato con Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 20 aprile 1950.

Regolamento Edilizio comunale.

Pubblicato all'Albo Pretorio
il 19 luglio 1951
giorno di Mercoledì

IL SEGRETARIO CAPO

La Giunta ha, pertanto, fatto compilare un nuovo Testo di Regolamento Edilizio, composto di n. 102 articoli suddivisi nei seguenti capi :

- Capo 1° "Disposizioni generali"
- Capo 2° "Commissione igienico - edilizia"
- Capo 3° "Opere provvisorie per la esecuzione dei lavori"
- Capo 4° "Collocazione dei fabbricati"
- Capo 5° "Solidità, sicurezza e decoro dei fabbricati"
- Capo 6° "Altezza delle case"
- Capo 7° "Opere esteriori ai fabbricati"
- Capo 8° "Rapporti di canali domestici con le fogne pubbliche"
- Capo 9° "Norme igieniche dell'abitato urbano e rurale"
- Capo 10° "Disposizioni particolari"
- " Disposizioni generali e penali"

Restituita dalla Prefettura con nota n° 26687 Dis. H. in data 13 maggio 1951 per cui, in conformità a quanto disposto dal Provveditorato alle OO. PP. per la Toscana con nota n° 18628 del 2 maggio 1951, senza revisione in sede di approvazione del Piano regolatore del Comune per cui è già stata disposta la compilazione.

Il nuovo testo presenta importanti e sostanziali innovazioni in confronto, a quello precedente di cui le principali sono le seguenti :
1°) Le prescrizioni del Regolamento, mentre prima si dovevano intendere e circoscritte all'abitato urbano, ora invece vengono estese a tutti gli edifici del Comune in qualsiasi località essi si trovino.

IL SEGRETARIO CAPO

Vengono, tutta via, stabilite particolari norme per il Capoluogo in relazione al Piano di ricostruzione approvato nel 1950.

2°) Mentre il precedente Regolamento limitava le sue norme all'esterno dei fabbricati, tanto che la Commissione Edilizia si chiamava di "ornato", il nuovo Regolamento estende i suoi poteri a tutto il complesso dell'edificio: solidità e sicurezza dei fabbricati; igiene dei locali e quindi idoneità; per superficie e cubatura degli ambienti; illuminazione ed aereazione dei locali stessi; ampiezza dei cortili; provvista di latrine e smaltimento dei rifiuti.

14 LUG. 1951

110

Il Regolamento stesso stabilisce, poi, particolari prescrizioni per gli edifici rurali, in considerazione delle particolari caratteristiche o dislocazione di questi.

3° La Commissione Edilizia, dati i compiti di carattere Tecnico ad essa in gran parte attribuiti, viene composta da elementi tecnici, fra cui obbligatoriamente l'Ufficiale Sanitario e il Capo dell'Ufficio Tecnico Comunale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Riconosciuta l'opportunità di adottare un nuovo Regolamento Edilizio comunale e ritenuto che non vi siano osservazioni da fare nei riguardi delle varie disposizioni contenute nel Regolamento sottoposto alla sua approvazione;

A voti unanimi, dati per alzata di mano;

d e l i b e r a

di approvare il seguente regolamento Edilizio composto di n. 102 articoli suddivisi in dieci Capi, oltre le disposizioni generali e penali.

Di revocare conseguentemente il precedente Regolamento Edilizio deliberato dal Consiglio Comunale nell'adunanza del 16 maggio 1877.

REGOLAMENTO DI EDILIZIA

CAPITOLO 1°

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Domande per l'esecuzione di opere edilizie.

Chiunque intenda eseguire nei centri abitati del Comune nuove costruzioni edilizie ovvero ampliare quelle esistenti o modificarne la struttura e l'aspetto, deve presentare domanda al Sindaco, corredandola del progetto redatto nei modi indicati dagli articoli 2 e 3 del presente Regolamento ed ottenere, prima dell'inizio dei lavori, apposita licenza.

Le determinazioni del Sindaco sulle domande di costruzione devono essere notificate all'interessato non oltre il sessantesimo giorno dalla ricezione delle domande stesse.

Il Committente titolare della licenza e l'assuntore dei lavori sono responsabili di ogni inosservanza così delle norme generali di legge e di

./.

14 LUG. 1951

111

Regolamento, come delle modalità esecutive che siano fissate nella licenza di costruzione.

In particolare la domanda è prescritta per i seguenti lavori:

a) Costruzioni, modificazioni, ampliamenti, riduzioni, demolizioni totali e parziali di edifici, qualunque ne sia l'uso o la destinazione, anche se nell'interno di proprietà private;

b) modificazioni delle facciate di fabbricati prospicienti su strade o piazze pubbliche od aperte al pubblico o da queste visibili;

c) costruzioni, modificazioni, o demolizioni di muri di cinta, di cancellate o di altre recinzioni prospicienti su strade o piazze pubbliche o aperte al pubblico;

d) collocamento, rimozione o modificazione di iscrizioni, di memorie o di cose d'arte in luoghi esposti al pubblico;

e) intonaci, coloriture e decorazioni pittoriche ed ornamenti di qualunque genere sulle facciate degli edifici o sui muri esposti alla vista pubblica;

f) modificazioni nella coloritura delle facciate dei fabbricati o delle altre parti esterne dei medesimi, nonché dei muri di cinta sulle vie o piazze pubbliche od aperte al pubblico ed a quelle visibili.

La domanda e la relativa licenza non sono richieste per i seguenti lavori:

1°) Demolizione e ricostruzione parziale o totale di pavimenti;

2°) Demolizione e ricostruzione parziale o totale di qualsiasi solaio, volta, soffitto o stoa, tetto, vespaio o terrazza, sempre quando tali lavori non importino trasformazioni dell'immobile o non ne alterino l'estetica;

3°) Demolizione e ricostruzione parziale o totale di intonaci, raddizamento di pareti, tramezzetti etc. sia all'interno che all'esterno;

4°) Consolidamento ~~ed~~ muri di pietra e di tramezzi di mattoni;

5°) Apertura, chiusura, spostamento o modificazione di qualsiasi luce di porta nell'interno dell'immobile;

6°) Demolizione di tramezzi o divisori tra due o più stanze;

7°) Restauro e rifacimento totale di acquedotti e camini esistenti;

8°) Spurgo e resturo di doccioni, di fogne interne, fognoli, pozzi e fosse biologiche già esistenti;

9°) Impianti di riscaldamento.

./.

14 LUG. 1951

112

Qualora però i lavpri su indicati riflettano edifici che, a norma di legge, siano dichiarati di importante interesse artistico o storico, dovrà osservarsi quanto è prescritto dall'art. successivo e dall'art. 95.

Art. 2

Modalità per le domande e Documentazione - Norme per edifici speciali.

Le domande per l'esecuzione di nuove opere edilizie o per varianti a progetti già approvati, devono essere redatte su competente carta bollata. Dovranno inoltre essere corredate dei relativi disegni in doppio originale e contenere oltre ad una particolareggiata descrizione di tutti i lavori che si vogliono intraprendere, l'indicazione dell'orientamento e, agli effetti del locale regolamento di igiene, le notizie complete su tutto ciò che riguarda le ragioni di confinanza, i pozzi e le distribuzioni di acqua, le latrine, i pozzi ed i condotti neri, nonché il sistema di rimozione delle materie immonde e delle acque pluviali.

Per le nuove costruzioni è obbligatoria la richiesta dei punti fissi di linea e di livello.

Potrà anche richiedersi che il progetto sia corredato di uno schizzo prospettico o di una fotografia dei fabbricati contigui con la indicazione delle altezze dei medesimi e di tutti quei dati che si ritenesse necessario conoscere per un adeguato giudizio sulla nuova opera.

Ove gli scarichi si effettuino a mezzo di tubazioni o di corsi di acqua di privata ragione, i progetti devono essere corredate anche dall'atto legale comprovante la concessione.

Quando trattasi di edifici destinati a stabilimento industriale, luoghi di ritrovo, scuole, magazzini etc., i relativi progetti devono contenere, oltre l'indicazione precisa dello scopo a cui debbono servire o dell'industria che s'intende esercitarvi, anche la descrizione esatta delle vicinanze del nuovo edificio, specificando se vi confinano altri fabbricati ad uso industriale o depositi pericolosi. Tali edifici dovranno pure soddisfare a tutti quei requisiti speciali che sono imposti dal presente Regolamento, da quelli d'igiene e polizia urbana e da ogni altro regolamento dello Stato e che potessero venire richiesti per la sicurezza contro gli incendi o per altra pubblica necessità. Per i progetti attinenti a lavori da eseguirsi in edifici o in luoghi vincolati per il loro interesse storico o artistico, od a lavori in prossimità di edifici vincolati, dovranno osservarsi le specia

li nome in materia.

La domanda ed i disegni devono essere firmati :

- a) dal proprietario o dal suo legale rappresentante
- b) dal progettista
- c) dal direttore delle opere (qualora non sia lo stesso progettista)
- d) dal costruttore.

Il progettista o il direttore delle opere dovranno essere un ingegnere o un architetto laureato in una delle scuole della Repubblica o abilitato ad esercitare nella Repubblica la professione di ingegnere o di architetto, o di un geometra per i lavori che rientrino nei limiti stabiliti dalla legge.

Il costruttore dovrà essere debitamente abilitato.

Sarà ammessa la firma di progetti e la direzione delle opere da parte di geometri con le limitazioni risultanti dalle disposizioni vigenti.

La firma del costruttore potrà essere prodotta anche posteriormente alla presentazione della denuncia, ma prima dell'inizio delle opere.

Per i lavori di particolare importanza potrà essere richiesta la prova della sua idoneità ad eseguirli.

Per opere di piccola entità la domanda potrà essere presentata senza disegni ed a firma soltanto del proprietario o dell'esecutore delle opere, salvo però al Sindaco il diritto di chiedere i disegni delle opere stesse e la firma di un ingegnere o di un architetto laureato o di un geometra come sopra.

Tutti i firmatari delle domande devono indicarvi il loro domicilio ed in ogni caso il loro recapito nel territorio del Comune per le opportune comunicazioni.

Gli eventuali cambiamenti nelle persone del direttore o dell'esecutore dei lavori dovranno essere preventivamente denunciati al Sindaco.

L'inosservanza anche di una sola delle condizioni contenute nel presente articolo importerà la revoca della licenza già accordata.

Art. 3

Compilazione e presentazione dei progetti.

La domanda di licenza deve essere accompagnata dai seguenti disegni in doppia copia, di cui una bollata :

- a) di una planimetria insieme con le vie, col fabbricato, con l'orientamento e col nome dei proprietari confinanti in scala non minore di 1/1000;

14 LUG. 1951

b) di tutte le facciate dell'edificio che prospettano sulle vie ovvero che, distandone parallelamente od obliquamente, si rendono visibili;

c) delle piante di tutti i piani comprese quelle delle fondazioni e del ricovero antiaereo, a norme del r.d.l. 24 settembre 1936, n. 2121, qualora fosse richiesto;

d) di almeno una sezione della linea più importante dell'edificio ed in specie sulla linea dei cortili;

e) del tipo di copertura dell'ultimo piano che si vuole adottare, nonché del tipo dimostrativo della fognatura pubblica.

I disegni indicati nelle lettere c) e d), saranno di regola, alla scala 1/100 ed eccezionalmente a scale diverse e quelli indicati alla lettera b) saranno, di regola, alla scala 1/50 e dovranno piegarsi in modo da raggiungere possibilmente il formato del foglio di carta bollata sulla quale sarà scritta la domanda. Il tutto dovrà poi essere redatto in forma chiara e decorosa.

Art. 4

Licenza di costruzione.

Col rilascio della licenza verrà restituita al richiedente la copia bollata dei disegni di cui all'art. 3, debitamente vistata.

Anche in caso di negato permesso verrà restituita una copia dei disegni con l'indicazione dei motivi di diniego.

Art. 5

Vigilanza sulle costruzioni.

Il Sindaco esercita la vigilanza sulle costruzioni che si eseguono nel territorio del Comune per assicurarne la rispondenza alle norme delle leggi e dei regolamenti ed alle modalità esecutive fissate nella licenza di costruzione.

Esso si varrà per tale vigilanza dei funzionari ed agenti comunali e d'ogni altro modo di controllo che ritenga opportuno, adottare.

Art. 6

Inosservanza delle disposizioni regolamentari = Sanzioni.

Per le contravvenzioni alle norme del presente regolamento si applica l'ammenda fino a L. 5.000.= con l'osservanza delle norme stabilite dagli

14 LUG. 1951

Art. 106 e seguenti del T.U. della Legge Comunale e Provinciale approvato con R.D. 3 marzo 1934, n. 383, modificato dall'art. 9 della legge 9 giugno 1947, n. 530.

Qualora sia constatata l'inosservanza delle modalità esecutive fissate nella licenza di costruzione, sarà applicata l'ammenda fino a lire 80.000 ed ordinata l'immediata sospensione dei lavori, con riserva di adottare i provvedimenti necessari per la modifica delle costruzioni e per la rimessa in pristino.

L'ordine di sospensione cesserà di avere efficacia se, entro un mese dalla notificazione di esso, il Sindaco non abbia adottato e notificato i provvedimenti definitivi.

Qualora l'inosservanza si riferisca a costruzioni eseguite da Amministrazioni statali, il Sindaco ne informi il Ministero dei Lavori Pubblici, a norma dell'art. 29 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150.

Celui che dà inizio a lavori senza licenza o li prosegue dopo l'ordine di sospensione dato dal Sindaco è punito con l'arresto fino ad un mese e l'ammenda fino a L. 80.000.

Il Sindaco può inoltre, previa diffida, ordinare la demolizione a spese del contravventore delle opere eseguite.

Sono fatte salve, in ogni caso, le facoltà di attribuire al Sindaco dell'art. 106 del T.U. della legge Comunale e Provinciale approvato con R.D. 3 marzo 1934, n. 383.

CAPITOLO 2°

COMMISSIONE IGIENICO - EDILIZIA

Art. 7

Costituzione della Commissione Igienico - Edilizia

La commissione igienico edilizia è eletta dal Consiglio Comunale e si compone:

- a) del Sindaco o di un suo delegato, che la presiede;
- b) del Capo dell'Ufficio Tecnico Comunale;
- c) dell'Ufficiale Sanitario;
- d) di un ingegnere libero professionista;
- e) di un Geometra libero professionista;
- f) di un rappresentante della soprintendenza ai Monumenti;
- g) di un rappresentante dell'Associazione costruttori edili;
- h) di un rappresentante del Comando Vigili del Fuoco.

./.

116
14 LUG. 1951

Assiste alle operazioni ed alle sedute della Commissione Edilizia il Segretario Comunale o altro impiegato all'uopo designato dal Sindaco, che ne redige i verbali.

I commissari durano in carica quattro anni e sono sempre rieleggibili.

Non possono contemporaneamente far parte della Commissione i fratelli, gli ascendenti e discendenti, gli affini in primo grado, l'adottato e l'adottante.

Art. 8

Competenze della Commissione

La Commissione fa parere:

1) sui progetti di nuovi fabbricati, di ampliamenti o riforme di quelli esistenti, sia dal lato estetico che dal lato statico, sulla ornamentazione delle facciate, anche di case già esistenti, sui progetti di vetrine, bacheche, insegne, mostre, iscrizioni da esporsi in pubblico, sulle domande per occupazione del suolo pubblico o di spazi a questo sovrastante, e in genere su quanto può interessare il regime edilizio, l'igiene e l'ornato;

2) Sui monumenti di qualsiasi genere da erigersi nel Cimitero o nelle pubbliche piazze;

3) Sulla sistemazione di aree da destinarsi all'edilizia e sulle modifiche parziali a eventuali piani regolatori o di ampliamento;

4) Su qualunque opera di speciale interesse comunale e sulla regolare esecuzione tecnica, statica ed estetica dei lavori progettati.

Art. 9

Adunanze ordinarie e straordinarie

La Commissione si riunisce ordinariamente una volta al mese e, straordinariamente, ogni volta che il Sindaco lo creda opportuno. Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza di almeno la metà dei componenti compreso il Sindaco.

Il Segretario compila i verbali che dovranno essere firmati dal Presidente, dai Commissari e dal Segretario stesso.

Del parere della Commissione il Segretario riferirà sommariamente sull'incarto relativo alla domanda presentata ed apporterà sul relativo progetto la dicitura: "Esaminato dalla Commissione igienico-edilizia nella seduta....." indicando la data".

Art. 10

Astensione dei singoli Commissari

Quando la Commissione abbia a trattare argomenti nei quali si trovi direttamente o indirettamente interessato alcuno dei suoi membri, questi, se presente, deve denunciare tale sua condizione, astenendo si dall'assistere all'esame, alla discussione e al giudizio relativo all'argomento stesso. Della osservanza di questa partecipazione anzi prescrizione deve essere presa nota verbale.

CAPITOLO 3°

OPERE PROVVISORIALI PER LA ESECUZIONE DEI LAVORI

Art. 11

Cautele contro danni e molestie - Occupazione di suolo pubblico

Chiunque voglia eseguire opere edilizie, siano nuove costruzioni, riparazioni, riforme o demolizioni di fabbricati deve osservare tutte le cautele atte a rimuovere ogni pericolo di danno a persone ed a cose, e ad attenuare, quanto più possibile, gli incomodi che i terzi potrebbero risentire dalle opere.

Il luogo destinato all'opera deve essere chiuso, lungo i lati prospicienti le vie e gli spazi pubblici, con un assito.

Quando le opere di chiusura importano l'occupazione temporanea di area pubblica, il proprietario è tenuto a chiedere la preventiva autorizzazione del Sindaco presentando domanda con la indicazione della durata presumibile della occupazione e accompagnandola, occorrendo, con i disegni indicanti la località e l'estensione della occupazione stessa.

A termine dei lavori devono essere rimesse a cura e spese del proprietario del fondo tutte le opere stradali e quanto altro sia stato interessato dalla costruzione stessa e, quando il proprietario ritenga necessario, nel proprio interesse, di procedere allo stato di consistenza delle opere suddette, questo potrà essere fatto in contraddittorio con lo Ufficio Tecnico Comunale, purchè richiesto prima di por mano ai lavori.

Art. 12

Norme per la costruzione degli assiti - segnali a lanterna

Gli assiti debbono essere di aspetto decoroso, alti almeno

.1.

14 LUG. 1951

metri 3,50 e con gli angoli imbiancati per tutta la loro altezza.

Ogni angolo sporgente dovrà essere munito di una lanterna a vetri mossi che deve restare accesa a cura delle spese del proprietario della costruzione dal tramonto al levare del sole.

Il collocamento e le dimensioni della lanterna debbono essere tali da rendere facilmente visibile il recinto e il riparo su cui essa è posta.

Il Comune ha facoltà di utilizzare, senza corrispondere alcun compenso compatibilmente per altro con le esigenze della costruzione, la facciata esterna degli assiti per il servizio delle affissioni, sia esso esercitato direttamente sia a mezzo di Ditta.

Art. 13

Ponti di servizio - Norme per la loro
costruzione - Prove di resistenza

I ponti di servizio devono avere tutti i requisiti necessari per garantire l'incolumità dei lavoratori ed impedire la caduta dei materiali.

Per i ponti ordinari si osserveranno le norme seguenti:

Le abetelle (piantane), quando siano di altezza superiore a 8 metri, saranno composte di legni accoppiati per tutta la loro lunghezza, e fino a un metro almeno sopra l'ultimo posto di lavoro.

Per i collegamenti dei legnami si devono impiegare le fasciature di ferro inchiodate, od altro sistema equipollente, escluse le funi di canapa di altra fibra; in modo analogo debbono pure essere assicurati i bastelli, per il cui collegamento ai travi ai quali aderiscono non può essere usata la semplice chiodatura.

Le impalcature saranno formate con tavole dello spessore di almeno m. 0,035; debitamente assicurate ai sottostanti travicelli. Speciale riguardo deve usarsi nelle impalcature dei ponti a sbalzo o di quelli che sono sostenuti da antenne non racchiuse, verso lo spazio pubblico, da assiti, in modo che la viabilità cittadina sia garantita da qualsiasi pericolo o molestia.

Ogni impalcatura sopra cui si compiono lavori deve sempre avere un sottoponte a una distanza non maggiore di m. 2,50. Tale distanza nell'interno dei locali potrà essere aumentata fino a 4 metri, quando il sottoponte sia sostituito da una impalcatura completa di sufficiente resistenza.

14 LUG. 1951

I ponti e le rampe devono essere muniti di parapetti composti di almeno due robusti correnti, dei quali l'inferiore deve essere costituito da una tavola poggiante sulla impalcatura.

Le fronti dei ponti verso strada debbono essere munite di stuoie o graticci di giunchi, o altrimenti chiuse, in guisa da evitare la caduta di oggetti o materiali sulla strada.

I costruttori ed esecutori di qualsiasi opera di fabbrica hanno l'obbligo, per tutto quanto si riferisce alla esecuzione delle opere stesse, di usare tutte le previdenze ed i migliori sistemi suggeriti dalla scienza e dalla pratica per evitare qualunque causa di danno alle persone addette al lavoro e ad ogni altra persona, e così anche alle cose in genere (con speciale riguardo al macchinario, cordami, attrezzature, mezzi provvisori, etc.).

Il Sindaco potrà prescrivere tutte le opere che riterrà a tal riguardo necessarie ed opportune.

Nelle prove di resistenza delle impalcature ed in genere in tutte le parti che costituiscono l'apparato eretto per la costruzione delle case, si dovranno adottare tutte le cautele che valgano ad allontanare ogni pericolo per le persone. Per le impalcature in cemento armato non si potranno eseguire prove se non siano previamente provvedute ad un'armatura di presidio. In ogni caso si dovranno prendere precauzioni atte a prevenire le conseguenze di eventuale rovina delle parti che si provano.

Art. 14

Cautele da seguire nelle opere di demolizione

Nelle opere di demolizione e specialmente per il distacco di materiali voluminosi e pesanti, debbono usarsi tutte le cautele atte ad evitare qualsiasi danno a cose e persone e, in particolare, scotimenti del terreno e conseguente danneggiamento o molestia ai fabbricati vicini. E' vietato calare materiali di demolizione verso la via pubblica; quando ciò sia reso necessario dalla natura delle opere, i materiali stessi dovranno venire calati entro panieri, o per appositi condotti, o mediante corde o altri mezzi precauzionali.

Art. 15

Precauzione per assicurare la nettezza delle strade

./.

14 LUG. 1951

Il costruttore deve mantenere la via pubblica costantemente sgombra di materiali su tutta l'estensione dei lavori e nelle immediate vicinanze, salva apposita autorizzazione del Sindaco.

Le materie terrose e gli altri materiali provenienti dagli scavi e dalle demolizioni, quando non siano utilizzabili, debbono essere trasportati in ghirnata in appositi luoghi di scarico pubblico o su immobili di proprietà del costruttore.

Il costruttore deve provvedere che i carri all'uopo impiegati abbiano il letto e le sponde sani e siano caricati e condotti in modo che nessuna quantità di materiale venga sparsa durante il tragitto.

Ove si verificasse spargimento di materiale, il costruttore deve immediatamente provvedere a pulire la via pubblica su cui questo è caduto.

Art. 16

Interruzione dei lavori e obblighi relativi

Nel caso in cui il proprietario di un edificio in costruzione sia costretto ad interrompere l'esecuzione, dovrà far eseguire le opere necessarie ad assicurare la solidità delle parti costruite, nonché le opere di rifinito che lo stato avanzato della costruzione può consentire al momento della sospensione. Provvederà anche allo sgombero del suolo pubblico eventualmente occupato.

Sono salve le facoltà concesse al Sindaco dall'art. 55 della legge comunale e provinciale t.u. 1934.

CAPITOLO 4°

COLLOCAZIONE DEI FABBRICATI

Art. 17

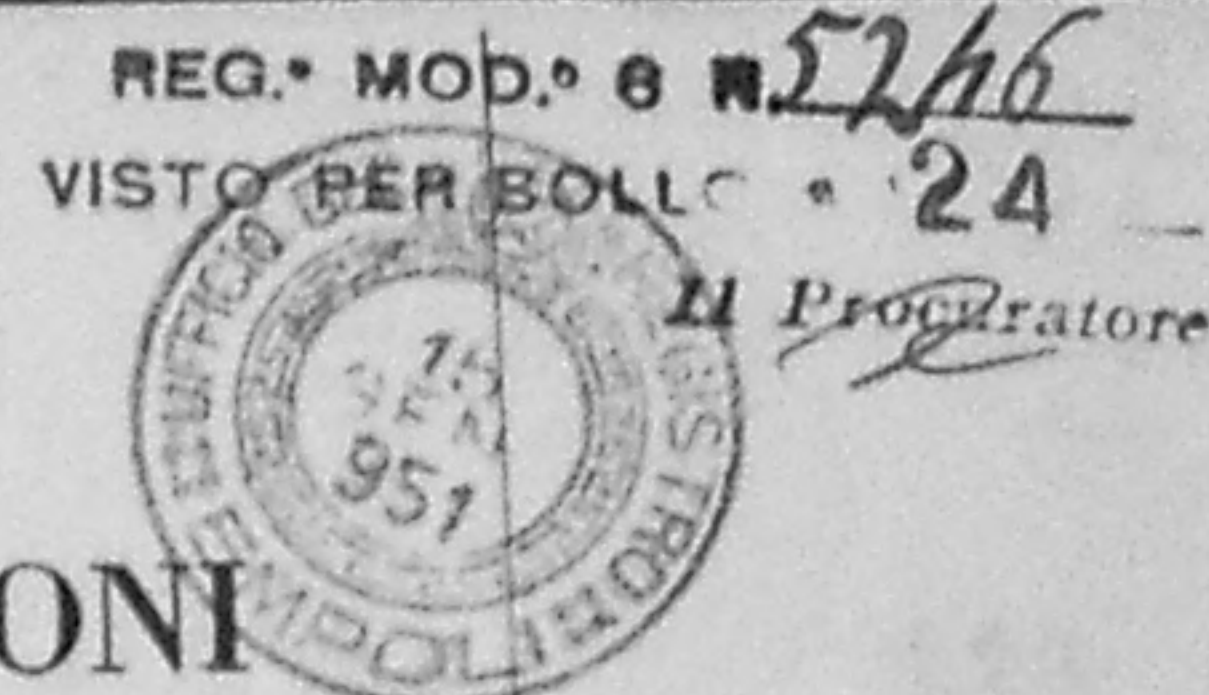
Programma di fabbricazione nel capoluogo del Comune

Tenuto conto della posizione topografica della zona in cui è situato l'aggregato urbano del Comune, lo sviluppo edilizio dell'abitato per abitazioni civili, uffici, negozi etc. è consentito soltanto nella parte delimitata dal programma di fabbricazione che per il periodo di validità del piano di ricostruzione si identifica col piano stesso con le limitazioni stabilite per questo a meno che non venga sostituito prima della scadenza con un piano regolatore del territorio del Comune.



COMUNE DI EMPOLI

PROTOCOLLO DELLE DELIBERAZIONI



121
14 LUG. 1951

Art. 18

Lottizzazione di aree

Chiunque voglia erigere nuovi quartieri o sobborghi nell'abitato o fuori dell'abitato o vendere propri fondi per tale uso deve presentare il piano parcellare di sistemazione delle aree che dovranno occuparsi, redatto in conformità degli art. 2 e 3 del presente Regolamento ed ottenere la relativa approvazione da parte dell'autorità Comunale.

Art. 19

Tipi planimetrici delle opere frazionate

Nella redazione dei progetti dei fabbricati da erigersi sulla zona destinata a tale uso, debbono adottarsi le stesse aree tracciate nel piano approvato, salvo lievi eventuali modifiche per le quali ogni caso occorrerà l'autorizzazione del Comune.

In caso di occupazione parziale di aree fabbricabili isolate, è necessario riprodurre tutto il tipo planimetrico, da cui risulti che la parte rimanente di ciascuna area, tenuti presenti i bisogni del paese, sia sufficiente per un altro fabbricato.

Per il frazionamento di più parti di aree fabbricabili isolate, ogni progetto dovrà riprodurre il tipo planimetrico di tutta l'estensione di dette aree alla scala di 1/1000.

Art. 20

Costruzioni su aree derivate da lottizzazioni irregolari

La licenza di costruzione su lotti di terreno ricavati in tutto o in parte dal frazionamento di aree circostanti a costruzioni già esistenti o autorizzate non può essere rilasciata qualora la residua area scoperta a servizio di queste ultime ^{risultanti} inferiore a quella stabilita in relazione ai vari tipi di costruzione.

Art. 21

Armonia delle facciate delle aree frazionate

In caso di fabbricati addossati fra loro e da erigersi in aree isolate da giardino o frazionate in due o più parti, la Commissione Edilizia si pronuncerà sui progetti tenendo presente che l'estetica di ogni edi-

./.

122
14 LUG. 1951

ficio, per quanto libera, non debba presentare stridenti contrasti di linee, di grandezze e di colori, intollerabili con masse di tutto l'isolato.

In casi speciali l'autorità comunale potrà imporre l'uniformità architettonica fra piccoli fabbricati confinanti che dovessero erigersi sulla stessa area.

CAPITOLO 5°

SOLIDITÀ, SICUREZZA E DECORO DEI FABBRICATI

Art. 22

Obblighi generali per l'esecuzione delle opere edili

Ogni opera edilizia deve eseguirsi in conformità alle disposizioni del presente regolamento; secondo le migliori norme dell'arte di costruire ed avere tutti i requisiti necessari perchè riesca solida, igienica, decorosa ed atta alla sua destinazione.

Obblighi particolari

In particolare sono tassativamente prescritte le seguenti norme tecniche di buona costruzione (Artt. 3=4=5=6 del R.D.L. 22 nov. 1937 numero 2705 e art. 1 del R.D.L. 7 settembre 1939):

a) I normali fabbricati ad uso comune abitazione che comprendono fino a cinque piani al disopra del livello stradale, devono essere costruiti in muratura ordinaria.

Solo in casi eccezionali possono essere autorizzate deroghe totali o parziali alle disposizioni di cui al presente comma, quando l'Amministrazione Comunale competente, con deliberazione da sottoporsi al visto della Autorità tutoria, riconosca che ricorrono speciali circostanze per concedere le deroghe stesse;

b) E' vietato costruire edifici sul ciglio o a piede dei dirupi, su terreni di non buona consistenza e di eterogenea struttura, detritici o franosi o comunque atti a scoscendere.

Tuttavia è consentito costruire edifici su appicchi di roccia compatta, sempre quando venga lasciata, tra il ciglio ed il piede degli edifici, adeguata banchina o ritiro;

c) le fondazioni, quando è possibile, debbono posare sulla roccia



COMUNE DI EMPOLI

PROTOCOLLO DELLE DELIBERAZIONI



123

14 LUG. 1951

vivale compatta, opportunamente ridotta a piani orizzontali e densata dal cappellaccio, ovvero su terreno di buona consistenza nel quale debbono essere convenientemente incassate.

Quando non si possa raggiungere il terreno compatto e si debba fabbricare su terreno di riporto recente o comunque sciolto, dovranno adottarsi i mezzi dell'arte del costruttore per ottenere un solido appoggio delle fondazioni oppure, eventualmente, queste debbono essere costruite da una platea generale;

a) Le murature debbono essere eseguite secondo le migliori regole d'arte, con buoni materiali e con accurata mano d'opera.

Nelle fondazioni dovranno essere sempre impiegate malte cementizie o idrauliche, le quali saranno da preferirsi anche nelle murature di elevazione.

Nella muratura di pietra è vietato l'uso di ciottoli di forma rotonda se non convenientemente spezzati. Quando il pietrame non presenti piani di posa regolari deve prescriversi che la muratura stessa venga interrotta da corsi orizzontali di mattoni a due filari o da fasce continue di calcestruzzo di cemento dello spessore non inferiore a cm. 12 estesi a tutta la larghezza del muro, e che la distanza reciproca di tali corsi o fasce non sia superiore a m. 1,50 da asse a asse.

I muri debbono avere dimensioni tali che il carico unitario su di esse esistente mantenga il giusto rapporto col carico di rottura del materiale più debole di cui sono costituiti, tenuto conto anche dell'azione del vento;

d) nei piani superiori a quello terreno debbono essere vietate le strutture spingenti contro i muri perimetrali ove non siano munite di robuste catene.

I tetti debbono essere costruiti in modo da escludere qualsiasi spinta orizzontale;

f) le travi di ferro dei solai a voltine o tavelloni devono essere internate nei muri per almeno due terzi dello spessore dei muri stessi ed ancorate ai medesimi; nei corpi di fabbrica multipli le travi degli ambienti contigui debbono essere, almeno ogni m. 3,50 rese solidali tra loro in corrispondenza dei muri in appoggio.

./.

14 LUG. 1951

ove nella costruzione, ricostruzione, modifica e ampliamento di fabbricati si usino strutture di legno portanti, queste, prima della posa in opera, debbono essere spalmate di carboléneum, in modo da evitare ogni pericolo di infestazione.

g) in tutti i fabbricati a più piani dovranno eseguirsi ad ogni piano ed a quello di gronda, sui muri perimetrali e su tutti i muri portanti, cordoli di cemento armato di una altezza minima di cm. 20, la loro armatura longitudinale deve essere costituita da 4 tondini di diametro non inferiore ai mm. 14 se di ferro omogeneo e a mm. 12 se di acciaio semiduro, mentre le legature trasversali debbono essere costituite da tondini del diametro non inferiore a mm. 5 e poste a distanza non superiore a cm. 30;

h) i lavori di muratura, qualunque sia il sistema costruttivo adottato, debbono essere sospesi nei periodi di gelo quando la temperatura si mantenga, per molte ore, al disotto di 0 gradi centigradi.

Quando il gelo si verifichi solo per alcune ore della notte, le opere di muratura ordinaria possono essere eseguite nelle ore meno fredde del giorno, purchè alla sospensione del lavoro vengano adottati i provvedimenti di uso comune per difendere la muratura dal gelo notturno.

Nelle strutture di cemento armato debbono essere strettamente osservate le prescrizioni per l'accettazione dei leganti idraulici e per l'esecuzione delle opere di conglomeramento cementizio semplice od armato vigenti al momento dell'inizio dei lavori.

Per gli altri materiali da costruzione sono richiamate le norme fissate per la loro accettazione dal Ministero per i lavori pubblici.

Agli effetti dell'osservanza delle norme di buona costruzione stabilite dalla legge, i proprietari hanno l'obbligo di presentare al Sindaco la denuncia per ogni lavoro edilizio, anche se da compiersi in località poste fuori del perimetro del centro abitato.

Le contravvenzioni alle norme di buona costruzione sono soggette alle stesse penalità stabilite per le contravvenzioni a tutte le altre prescrizioni del Regolamento.

Art. 23

Obblighi di manutenzione

Ogni proprietario deve mantenere il proprio edificio e tutte le parti di esso in piena conformità con le disposizioni vigenti in materia



COMUNE DI EMPOLI

PROTOCOLLO DELLE DELIBERAZIONI

REG. MOD. 8 5248
VISTO PER BOLL. 24
Il Procuratore



125

14 LUG. 1951

di sicurezza, di igiene, di decoro pubblico, avendo altresì riguardo agli interessi dell'arte e della archeologia.

E' vietata l'esecuzione di miglioramenti, lavori di riparazione o di grande manutenzione ad edifici non rispondenti, per struttura, altezza o larghezza della via al regolamento edilizio, almeno che non trattisi di edifici di importanza artistica, storica, archeologica. Come pure è fatto obbligo ai proprietari, venuto il momento di rimediare ai guasti del tempo, di ridurre o ricostruire gli edifici secondo le norme contenute nel Regolamento stesso.

Art. 24

Provvedimenti contro i pericoli per la pubblica incolumità

Nel caso che al Sindaco pervenga denuncia che un edificio o qualche sua parte minacci rovina con pericolo della pubblica incolumità, egli incaricherà l'Ufficio Tecnico di fare le relative constatazioni e, ove la denuncia risulti fondata, ingiungerà al proprietario di prendere immediatamente i necessari provvedimenti e, in caso di inadempienza, provvederà a termine di legge.

CAPITOLO 6°

ALTEZZA DELLE CASE

Art. 25

Altezza minima e massima della case

- eccezioni -

L'altezza dei fabbricati di nuova costruzione o da ^{ri}costruire o da rialzare sarà determinata in relazione alla larghezza delle vie, viali o piazze ed altri spazi pubblici, verso i quali essi fabbricati prospettano.

Tale altezza non dovrà, per le vie larghe fino a metri 5 superare i metri 8, per quelle larghe da 5 a 7 metri non dovrà superare i metri 12½, dal sette ai dodici potrà essere consentita un'altezza non superiore ai metri 15.

Per le strade oltre i metri 10 l'altezza dei nuovi edifici potrà

./.

14 LUG. 1951

essere maggiore dei metri 15, di una volta e mezzo la maggiore altezza anzi larghezza della strada oltre i metri 10.

Per la ricostruzione degli edifici esistenti, qualora l'altezza del fabbricato demolito sia superiore alle limitazioni suddette, il nuovo edificio potrà, raggiungere l'altezza preesistente pure che esso presenti, rispetto al precedente, notevoli migliorie igieniche.

Per le sopra elevazioni oltre la linea di gronda occorre arretrare la fronte del fabbricato di una misura uguale all'altezza della sopraelevazione stessa.

E' fatta solo eccezione per gli edifici monumentali e per quelle altre opere che, per la loro natura ed a motivo di pubblico ornamento, esigono condizioni speciali di altezza per le quali l'autorità comunale potrà derogare dalle disposizioni precedenti, in seguito a parere favorevole della Commissione Edilizia.

Art. 26

Misurazione delle altezze delle altezze delle
Case, delle larghezze delle strade

L'altezza delle case si misura sull'asse della facciata a partire dal marciapiede e, in difetto, dal suolo della via o piazza quando le case sono costruite lungo le vie o piazze altrimenti dal terreno naturale fino al ciglio esterno del cornicione di gronda e quando vi siano, fino alla fronte dell'abbaino delle soffitte quando occupino più di $\frac{1}{3}$ della larghezza della facciata. Potrà però il Sindaco permettere una maggiore sopraelevazione determinata da parti puramente ornamentali, che non occupino in lunghezza più di $\frac{1}{3}$ della fronte dell'edificio.

La larghezza della via, o è prestabilita dal piano di ricostruzione, o, in difetto, è determinata dalla distanza del vivo muro delle case esistenti, misurata normalmente dall'asse stradale. =; .

La larghezza di una strada, in corrispondenza, in corrispondenza allo sbocco di un'altra strada, si considera limitata alla retta congiungente i due spigoli dei fabbricati di angolo.

Quando una strada non abbia larghezza costante per il tratto lungo il quale dovrà essere fronteggiata da un edificio nuovo, rialzato e ricostruito, si assumerà, come larghezza della strada stessa, la media delle due larghezze nel tratto stesso.



COMUNE DI EMPOLI

PROTOCOLLO DELLE DELIBERAZIONI



127
14 LUG. 1951

Art. 27

Altezze consentite per gli edifici fronteggianti spazi pubblici di diversa larghezza

Quando un edificio sia eretto in un angolo fra vie e spazi pubblici di livello e larghezza diversa, oppure sorga a cavaliere della divisione fra due tronchi di via contigui e di differente livello o larghezza, la fronte potrà proseguire nella via più bassa o più stretta con l'altezza corrispondente alla via più elevata o più larga, però con estensione limitata ad un massimo di m. 20, e ciò quando non si voglia assegnare alla intera fronte sviluppata l'altezza unica di congruaglio che risulterà dividendo la superficie complessiva delle fronti, calcolata con le altezze regolamentari, per lo sviluppo lineare delle fronti stesse.

Per i fabbricati che sono compresi fra due vie di ineguale livello o larghezza, l'altezza di ciascuna facciata sarà, fissata in relazione al livello ed alla larghezza della relativa strada.

Quando però la distanza massima fra due vie non superi i 15 metri, la facciata, verso la via più bassa e più stretta, potrà essere di altezza uguale alla media delle altezze fissate per le due strade.

Art. 28

Costruzioni in arretrato

Il distacco fra un fabbricato e l'altro non può essere inferiore ai metri 3.

La distanza delle costruzioni in arretrato dal filo stradale deve essere mantenuta uniforme nelle località in cui è già in atto; nelle altre dovrà essere non minore a m. 5 e comunque uguale a quella stabilita nel piano di ricostruzione.

Quando si fabbrichi con arretramento uguale o maggiore di metri 5 previsto dal comma precedente, e la fronte libera dello stabile così arretrato, abbia una larghezza di almeno 15 metri, pel computo dell'altezza relativa, sarà aggiunta, alla larghezza della via, la larghezza della zona lasciata libera. Di questa maggiore larghezza non potranno beneficiare i proprietari degli edifici di fronte per dare a questi una maggiore altezza, se non abbiano avuto il consenso del proprietario dello edificio arretrato.

./.

128
14 LUG. 1951

risultante da atto pubblico.

Sui fianchi dell'edificio che, per il fatto dell'arretramento, rimanessero esposti alla pubblica via, dovranno essere continuati lo stile architettonico, il cornicione di gronda e le principali decorazioni della parte prospiciente lo spazio pubblico. Il proprietario dell'edificio arretrato dovrà cingere il suo terreno verso la strada provvedendo alla decorosa sistemazione della zona di arretrato.

Art. 29

Norme per la costruzione a distanza dai confini

Nel caso di area libera contigua ad altra parimenti libera, il proprietario che intenda costruire a distanza dal confine deve lasciare una zona libera di larghezza proporzionata alla massima altezza permessa dal Regolamento, salvo che compri di avere stipulato con il confinante, una convenzione, debitamente trascritta, per la costituzione di servitù che garantisca fra i due fabbricati la permanenza di una zona libera regolarmente riferita al fabbricato più alto.

Tale servitù deve essere costituita in modo da non poter essere rinunciata nè estinta nè modificata senza il consenso del Comune.

Nel caso di area libera contigua ad un fabbricato costruito con distacco regolamentare dal confine, il proprietario deve arretrarsi di quanto è necessario per aprire finestre a norma del presente Regolamento, ovvero decorare il muro cieco, evitando di costituire servitù sulla proprietà vicina con gli sporti del cornicione e degli eventuali oggetti.

CAPITOLO 7°

OPERE ESTERIORI AI FABBRICATI

Art. 30

Rispetto alle esigenze del decoro edile

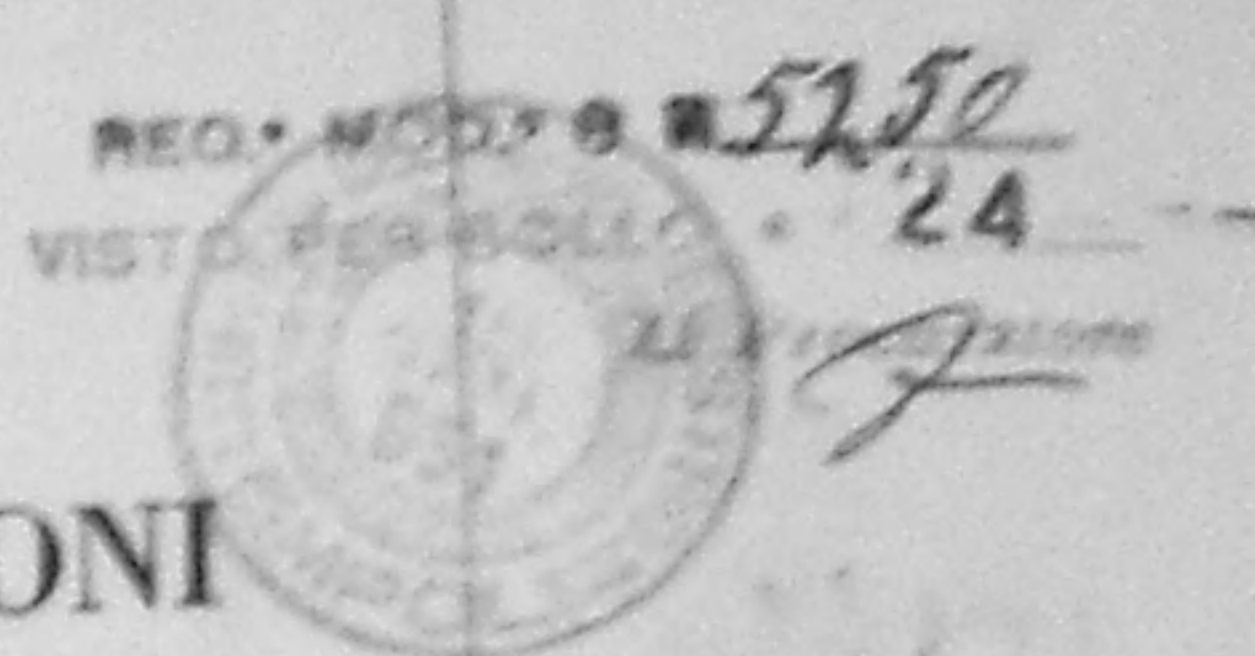
Tutte le parti degli edifici sia nuovi che esistenti, le vetrine, le bacheche e simili, le insegne e gli emblemi visibili da vie e spazi pubblici debbono corrispondere alle esigenze del decoro cittadino per ciò che si riferisce ai materiali da impiegarsi, alle linee ornamentali, alle tinte, alle decorazioni etc. e devono anche armonizzare con i materiali, con le tinte, le decorazioni etc. degli edifici vicini, con speciale riguardo all'eventuale importanza artistica di questi.

./.



COMUNE DI EMPOLI

PROTOCOLLO DELLE DELIBERAZIONI



129

14 LUG. 1951

Art. 31

Limite di sporgenza delle decorazioni, degli infissi e delle vetrine

Gli oggetti sulla facciata dell'edificio debbono essere contenuti entro i limiti seguenti:

a) fino all'altezza di m. 2,10 da retro marciapiede tali da non sporgere più di m. 0,06 dal vivo dello zoccolo del fabbricato. Per le altezze oltre i metri 2,10 l'oggetto massimo sarà determinato caso per caso;

b) i cornicioni di coronamento e le gronde dei tetti, comprese le doghe non potranno avere una sporgenza che superi m. 1,20 fatta eccezione per le gronde alla fiorentina per le quali giudicherà la Commissione Edilizia.

Nel caso che ^{al} le finestre terrene si volessero applicare le inferriate e le persiane scorrevoli all'esterno, le prime anziché risultare impiccate nell'imbotte, possono essere collocate a gabbia sporgente con oggetto che non superi però 10 cm.

Si potranno applicare persiane da aprirsi all'esterno alle finestre terrene solo se esista il marciapiede e mai sporgenti, quando si aprono, oltre il marciapiede stesso e ad una altezza da esso non inferiore a m. 2,40.

E' consentito che le vetrine, le bacheche e simili, che importino occupazioni di suolo pubblico, sporgano dal vivo del muro fino a 10 cm.. Lo zoccolo dei fabbricati non potrà occupare alcuna parte del suolo pubblico.

E' però in facoltà del Sindaco consentire speciali concessioni in deroga alle presenti disposizioni, per edifici pubblici o destinati al culto.

Art. 32

Vetrine, bacheche, insegne, iscrizioni ed emblemi.

E' proibito di esporre al pubblico vetrine, bacheche e simili insegne o iscrizioni indicanti qualità di commercio, professioni etc., senza avere ottenuto il nulla osta dal Sindaco il quale può richiedere la presentazione del relativo disegno firmato dal richiedente. Sono proibite le iscrizioni dipinte sui muri, le insegne in carta e in tela e quelle sporgenti più di 10 cm. dai parapetti dei balconi.

./.

14 LUG. 1951

Le facciate dei fabbricati di nuova costruzione, con locali destinati a negozio, dovranno essere predisposte per il collocamento delle relative Ditte ed insegne, che dovrà farsi soltanto nel posto e nei posti prestabiliti nelle facciate stesse e senza alterare la linea architettonica del fabbricato.

In caso di modificazione alle facciate dei fabbricati esistenti, queste dovranno essere messe in relazione alle norme del presente articolo e le mostre dovranno essere in armonia con la nuova decorazione delle facciate ed avere gli aggetti di cui all'articolo precedente.

Lo stesso obbligo sussisterà nei casi di rinnovo delle mostre ed insegne anche per cambiamento di Ditta.

L'apposizione dei numeri civici alle porte delle nuove case ed a quelle dei quartieri che venissero ad avere accesso alle vie e piazze pubbliche, verrà eseguita a cura del Comune ed a spese dei rispettivi proprietari, i quali hanno, pure, l'obbligo di mantenere integre e pulite le relative tavolette e di rinnovarle, a proprie spese, ove vengano deteriorate.

Art. 33

zoccolo

Gli edifici e muri di cinta di carattere permanente a confine col suolo pubblico o di uso pubblico dovranno o di uso pubblico dovranno essere muniti di zoccolo di pietra o di altro materiale resistente ed impermeabile e di altezza non minore di cm. 60.

Lo zoccolo formato con intonaco a pinochino potrà essere consentito soltanto in zone periferiche e per abitazioni di carattere particolare o in cortili interni.

Art. 34

Balconi

I balconi e terrazzini pensili sia aperti che chiusi, prospicienti spazi pubblici, non possono avere sporgenza maggiore di m. 1,20 dalla linea di proprietà e la loro altezza sul suolo, misurata dal marciapiede stradale, alla parte inferiore delle strutture di sostegno, non può essere minore di m. 4. In ogni modo la sporgenza massima non potrà essere superiore ad un sesto della larghezza della strada. In strade spovviste di marciapiede l'altezza dal suolo dovrà essere non minore di m. 4,50.

Nelle vie larghe meno di 8 metri la costruzione dei balconi chiusi è vietata.

Art. 35

Latrine e condutture visibili da spazi pubblici

Non si possono costruire né conservare latrine e condutture di latrine, di camini, di stufe e simili sporgenti dai muri, quando siano visibili da spazi pubblici e neppure costruire latrine esterne nei cortili.

Art. 36

Canali di gronda e tubi pluviali

I cornicioni debbono essere muniti di canali di materiale impermeabile per lo scarico delle acque piovane ai sensi del locale Regolamento d'igiene. I tubi verticali di discesa, nella parte inferiore, sono all'altezza di almeno m. 3,60 dal suolo, non debbono sporgere dal muro. Essi potranno essere di gres, di cemento, di ghisa e di altro materiale riconosciuto idoneo e saranno posti in opera entro cassette di isolamento nella muratura.

Solo nei casi di restauro dei tubi verticali di scarico o delle docce è ammesso un tubo provvisorio di deviazione, applicato ad una altezza non minore di m. 4 dal suolo e che sporga tanto da fare cadere l'acqua fuori del marciapiede.

Le acque pluviali dei tetti non dovranno scaricarsi sul suolo pubblico ma dovranno essere raccolte opportunamente in fogne.

Art. 37

fumaioli e camini industriali

All'infuori dei condotti di scarico di cui al 'articolo precedente, è proibito di collocare all'esterno dei muri di facciata condotti per acqua di qualsiasi specie, nonché condotti per fumo, e simili.

I fumaioli non dovranno in nessun caso essere elevati a distanza minore di un metro dall'allineamento stradale. Quelli formati con tubo e con altre leggere strutture dovranno essere bene assicurati ed, ove occorra, essere muniti di staffe e sostegni di ferro.

I camini industriali, oltre a corrispondere alle condizioni del Regolamento locale d'igiene, debbono avere una distanza uguale almeno alla metà della loro altezza dai confini della proprietà su cui sorgono, salvo i maggiori diritti dei terzi.

Il vapore che si scarica dai motori e da apparecchi ed i gas provenienti dalle motrici e gas devono essere raccolti nel camino principale

./.

14 LUG 1951

del fumo, ove sia possibile, od altrimenti in appositi tubi che si innalzano verticalmente almeno 6 metri oltre la massima altezza di tutte le costruzioni nel raggio di m. 40.

Art. 38

Intonaco e coloritura dei muri.

Tutti i muri di fabbrica visibili da spazi pubblici nonché le pareti ed i soffitti degli anditi, devono essere in tutta la loro superficie mantenuti in buono stato,, costantemente puliti, intonacati e colorati. Non è fatto obbligo di intonaco e coloritura per gli edifici di costruzione laterizia diligentemente condotta a paramento visto con profilatura regolare e a taglio netto e per quegli altri in cui l'intonaco non sia richiesto dalla natura del materiale come sarebbero le costruzioni in marmo o in pietra da taglio.

Nella coloritura delle pareti delle fabbriche e dei muri visibili da spazi pubblici, sono vietate le tinte che possono offendere la vista ed ingenerare oscurità o deturpare l'aspetto dell'abitato.

Il restauro e le coloriture parziali delle fronti delle case, degli edifici e dei muri di uniforme architettura o formanti un unico complesso architettonico esposto alla vista del pubblico, ancorchè appartenenti a più proprietari, dovranno essere fatti in modo da non rompere l'unità e l'armonia architettonica del complesso stesso.

Qualora le tinte dei prospetti di fabbrica o dei muri ^dcinta non presentino un aspetto decoroso, il Sindaco ordinerà una nuova coloritura fissando un congruo termine per l'esecuzione.

Art. 39

Dipinture figurative ed altri ornamenti.

Non si possono eseguire sulle facciate delle case e su altri muri esposti alla vista, dipinture figurative ed ornamentali di qualunque genere o restaurare quelle esistenti senza avere prima presentato al Sindaco i relativi disegni in triplice copia (occorrendo anche a colori) e avere ottenuto il regolare nulla osta.

Art. 40

Decorazione esterna di vie e piazze.

Nelle vie e nelle piazze di nuova costruzione il Sindaco, su consiglio del parere della Commissione edilizia, potrà determinare, caso per caso, speciali norme per armonizzare nel carattere, nelle dimensioni, nelle decorazioni e nelle fineggiature i fabbricati prospicienti.

Art. 41

Costruzione di chioschi.

I chioschi collocati sul suolo pubblico dovranno avere le parti esterne di metallo verniciato, corrispondere alle esigenze di estetica e di decoro ed essere costruiti secondo le prescrizioni che, caso per caso, verranno impartite dal Sindaco.

Art. 42

Tutte le aperture di porte e di botteghe verso la strada devono essere munite di serramenti che non aprono verso l'esterno, eccetto che l'apertura verso l'esterno siano richieste da ragioni di sicurezza, nel qual caso dovranno essere costruite con cautela ed arte per eliminare ogni molestia e pericolo.

Anche le finestre del piano terreno non possono essere munite di serramenti che si aprono all'esterno verso la strada ad una altezza minore di m. 2,50 dal piano del marciapiede.

Sono vietati i sistemi di chiusura delle botteghe, porte e finestre terrene di cui sopra, con ante trasportabili. Le finestre, i balconi e tutte le altre aperture destinate a dar passaggio alla luce non possono essere munite di carta, di tele o di altre consimili materie, ma di serramenti con vetri o cristalli.

Sono vietate le imposte scure esterne a chiusura delle finestre. Le imposte delle porte, di botteghe o di qualsiasi altra apertura e le persiane delle finestre dei balconi dovranno essere colorate e mantenute in buono e decente stato e sempre con tinta uniforme per ciascun caseggiato ed armonizzante con la coloritura di esso, esse se di altezza maggiore ai m. 1,25 debbono essere fermate in almeno tre punti.

Art. 43

Tettoie pensili.

Per collocare tettoie pensili sulle facciate verso la strada, occorre

133

14 LUG 1951

14 LUG 1951

una licenza speciale. Tali tettoie dovranno essere costruite in modo da lasciare un'altezza libera non minore di m. 4 sul retro marciapiede, nella parte non in corrispondenza delle mensole. La loro sporgenza massima potrà essere di m. 2,50, ma non dovrà superare, salvo casi occasionali, la larghezza del marciapiede.

Le mensole, i sostegni e gli accessori non potranno essere collocati ad una altezza minore di m. 3 sul retro marciapiede.

Dette tettoie dovranno essere, salvo le eccezioni da consentirsi caso per caso, munite di apposito condotto per lo scarico delle acque piovane in tubi di discesa incassati nel muro secondo le norme generali. Quando le coperture siano a vetri, questi dovranno avere una rete metallica interna. Tutte le tettoie saranno collocate in modo da non nascondere la pubblica illuminazione, e cartelli indicatori dei nomi delle vie od altro di interesse pubblico.

Art. 44

Marciapiedi

Lungo tutti gli edifici e le recinzioni ricorrenti su strade o piazze pubbliche comunali il Sindaco provvederà a far pavimentare i marciapiedi nel modo e nel tempo che riterrà più opportuno.

Quando il Sindaco decida di provvedere alla pavimentazione di detti marciapiedi i proprietari frontisti saranno tenuti a concorrere per i due terzi della spesa di prima pavimentazione. Il versamento dell'importo verrà fatto nella cassa comunale a semplice richiesta del Sindaco.

Se la larghezza dei marciapiedi supera i m. 2,50 l'obbligo del concorso del proprietario frontista è limitato a questa larghezza massima.

Nel caso di fabbricati appartenenti a più proprietari la ripartizione del contributo verrà fatta in proporzione della cubatura, misurata ruoto per ruoto, dei locali di spettanza di ogni singolo proprietario.

CAPITOLO 8°

Rapporti di canali domestici con le fogne pubbliche

Art. 45

I condotti di scarico degli acquai, bagni, lavabi e in genere di tutte le acque di rifiuto dovranno essere indipendenti, nel loro percorso,

dai tubi di scarico delle latrine.

Tali condotti saranno formati da tubi cilindrici di materiale idoneo, riconosciuto impermeabile, e con giunture ermetiche, e dovranno immettere in appositi pozzetti interruttori a chiusura idraulica, muniti di tubo di aereazione del diametro interno non minore di centimetri 5, prolungato fin sopra il tetto dello stabile e provvisto di reticella.

I condotti collettori degli scarichi delle acque luride e dei rifiuti delle abitazioni dovranno essere indipendenti in tutto il loro percorso, fino allo scarico nella fogna pubblica, dai tubi eduttori dei liquidi provenienti dai pozzi neri approvati dall'autorità comunale, dei quali sia permessa l'immissione nelle fogne pubbliche a norma del presente regolamento e dovranno essere costituiti di materiale resistente e impermeabile e con giunzioni a perfetta tenuta sia dei liquidi che dei gas.

Anche i tubi eduttori di liquidi, provenienti dai pozzi neri di cui sopra, saranno costituiti in conformità del presente articolo e dovranno essere completamente indipendenti fino alla fogna stradale.

Detti tubi collettori non dovranno avere diametro interno inferiore a m. 0,12 e la loro pendenza dovrà essere la massima possibile consentita caso per caso e non mai minore dell'uno per cento.

Tutti i condotti, prima di essere ricoperti o in alcun modo nascosti, dovranno essere sottoposti all'approvazione dell'Autorità Comunale, la quale potrà verificarne la perfetta impermeabilità ed efficacia e, dove le creda necessasrio, fare i dovuti esperimenti a carico dell'interessato.

Tutte le coperture dei fabbricati devono essere munite tanto verso il suolo pubblico quanto verso i cortili o altri spazi coperti, di canali metallici di gronda, sufficientemente ampi, per ricevere e condurre le acque piovane ai tubi di scarico.

In detti canali di gronda, come nei tubi di scarico, è assolutamente vietato di immettere le acque luride.

I condotti di scarico delle acque dei tetti devono essere in numero sufficiente, di diametro conveniente per smaltire la pioggia e mai inferiore ai centimetri 7 ed applicati, di preferenza, esternamente ai muri perimetrali, eccettuato che per l'altezza prescritta di m. 3 dal suolo, nel quale tratto dovranno essere incassati nel muro e fermati con tubi di ghisa o di altro materiale impermeabile. Questo condotti non dovranno avere ne apertura nè interruzioni di sorta nel loro percorso e dovranno risultare

./.

14 LUG. 1951

re perfettamente impermeabili.

I proprietari delle case hanno l'obbligo di mantenere in perfetto stato tanto i canali di gronda quanto i tubi di scarico.

Le acque piovane dei tetti e quelle provenienti dalle corti e dei giardini dovranno essere incanalate unitamente o separatamente alle acque reflue e convogliate nella fogna stradale.

La condotta sotterranea dovrà essere fatta con tubi di materiali impermeabili e congiunture ermetiche.

Nelle vie ove manchi la fogna stradale, ma vi si trovino solamente cunette o fognoli laterali, potranno essere immessi in questi le sole acque piovane dei tetti e dei cortili e dovranno provvedersi diversamente allo smaltimento delle acque luride in base a disposizioni che, caso per caso, verranno date dal competente Ufficio.

CAPITOLO 9°

NORME IGIENICHE

ABITATO URBANO

Art. 46

Cortili e chiostre

Negli edifici di nuova costruzione l'area minima utile dei cortili, quando su tutti i lati si aprono finestre di abitazione, non dovrà essere minore della quinta parte della superficie complessiva dei muri che li recingono.

Quando invece su uno o più lati del cortile non si aprono tali finestre, l'area minima utile non dovrà essere inferiore alla quarta parte della superficie del muro o dei muri sui quali si aprono le finestre stesse. In ogni caso la linea congiungente il punto di mezzo del lato opposto, quando in entrambi e in uno solo di essi si aprono finestre, non dovrà essere inferiore alla metà dell'altezza del più alto fra i due muri costruiti sopra i due lati opposti del cortile né mai minore di metri 8. Così pure nessun lato del cortile dovrà essere minore di metri 6.

Nei cortili coperti in corrispondenza dei piani più bassi l'altezza dei muri l'altezza dei muri perimetrali si misurerà dal pavimento del cortile coperto e non dal livello della copertura.

14 LUG. 1951

Per i cortili da costruire sul confine di altre proprietà debbono essere soddisfatte le condizioni di area minima e di minima distanza fra due muri opposti, di cui al presente articolo supponendo costruito sul lato del confine un muro senza finestre dell'altezza di m. 16, in modo cioè da non creare servitù sui muri vicini; e se già vi fossero fabbricati di altezza maggiore, si valuterà nel computo tale altezza effettiva.

In caso di cortili che per necessità costruttive avessero forme particolari per cui non risultassero applicabili le norme precedenti, la Autorità Comunale provvederà ad esaminarli caso per caso, in modo che siano soddisfatte le esigenze dell'igiene per quanto riguarda l'aerazione e la illuminazione degli ambienti che prospettano sui cortili stessi.

In ogni caso la misura dell'area dei cortili s'intende netta da quella delle proiezioni orizzontali dei ballatoi e di qualsiasi altra sporgenza sotto gronda eccedente in complesso il ventesimo dell'area totale dei cortili stessi.

La costruzione dei pozzi di luce o chiostre potrà ammettersi esclusivamente per la diretta illuminazione o ventilazione di latrine, gabinetti da bagno, scale e corridoi di disimpegno, esclusi sempre gli ambienti di abitazione, comprese le cucine, le stalle, i forni e le officine emananti calazioni nocive e molestie.

Ogni chiostre deve essere nella parte inferiore in facile e permanente aerazione con le vie ed i cortili principali e costruita in modo che sia facilmente accessibile per la necessaria nettezza.

Le dimensioni minime delle chiostre non dovranno essere inferiori alle seguenti:

Altezza delle Chiostre	Area	Lato minore
Fino a ml. 12.	mq. 13,15	ml. 3,50
da ml. 12 a ml. 16	" 16,=	" 4,=
" " 16 in più	" 20,25	" 4,50

Queste dimensioni si intendono nette da quelle proiezioni orizzontali dei balconi o di qualsiasi altra sporgenza sotto gronda, compresa anche la gronda per la parte eccedente m. 0,20 d'aggetto.

L'ampiezza dei cortili confinanti di case diverse possono essere sommate per costituire insieme lo spazio regolamentare di area coperta che sarebbe sufficiente nel caso di un edificio unico, quando venga conclusa

./.

14 LUG 1951

138

fra i confinati, a loro spese, una convenzione legale con l'intervento dell'autorità comunale.

La divisione di due o più cortili comuni, nel caso che venga stipulata la convenzione, potrà essere costituita da una cancellata o da un semplice muro di altezza non superiore a m. 3. Queste disposizioni non sono applicabili alle chiostrine o pozzi di luce.

Qualunque spazio libero, anche ad uso di giardini privati quando vi abbiano necessario prospetto locali di abitazione, sarà equiparato ai cortili per quanto riguarda le disposizioni del presente Regolamento relative alle dimensioni dei cortili stessi. Non potranno essere destinate ad uso fabbricativo le aree dei giardini ed altri spazi attualmente liberi situati nell'interno di un isolato o rispondenti sulle vie pubbliche, qualora le costruzioni proposte venissero a danneggiare notevolmente l'area di dette vie o delle case circostanti.

Nel caso di passaggi laterali che servano di comunicazione fra le strade e la corte, tergaie o giardino e dai quali prendano aria e luce locali di abitazione, anche temporanea, la larghezza di detti passaggi non dovrà essere minore di tre metri misurati entro i muri che determinano il passaggio; stesso e ciò quando la lunghezza del passaggio, misurata come sopra, non superi i metri 12,50, per i passaggi lunghi più di metri 12,50 la larghezza del passaggio, misurata come sopra, non dovrà essere minore di metri 6. In ogni modo la lunghezza dei passaggi non potrà oltrepassare i metri 20. Non è consentita la costruzione di terrazzi e balconi aggettanti sui passaggi laterali.

Quando si richieda, per destinazione a magazzino, o laboratorio o ad esercizio pubblico, di coprire una chiostrina od un cortile, tale copertura dovrà essere fatta esclusivamente con invetriata, ogni qual volta il cortile abbia una superficie inferiore ai 50 metri quadrati e sia assicurata nel nuovo locale la rinnovazione naturale o artificiale dell'aria. Quando la superficie del cortile superi 50 metri quadrati potrà essere coperta con altro materiale, purché sia fornita di una lanterna a vetri avente un'ampiezza uguale almeno al terzo dell'area coperta, e sopraelevata non meno di metri 0,50, in modo che nei locali posseano aversi delle aperture sufficienti ad areare lo spazio coperto.

E' assolutamente vietato stabilire coperture nei cortili al disopra di aperture praticate per areare ed illuminare ambienti destinati

./.

ad abitazioni, a cucine, a latrine, stalle etc.

Tutti i pozzi di luce o chiostre ed i cortili non adibiti a giardino, dovranno essere pavimentati e provvisti di apposita fognatura per lo scolo delle acque meteoriche.

I cortili che abbiano una superficie almeno doppia di quella regolamentare dovranno essere lasciati sterrati, purché forniti di scoli convenienti e di fognatura.

Dovranno però avere sempre una superficie pavimentata larga almeno un metro lungo i muri di fabbricati. Non potranno mai versarsi sopra la superficie di cui al presente articolo ed in quello precedente, acque o materiali di rifiuto delle case o sostanze che possano produrre esalazioni nocive o moleste.

Art. 47

Prescrizioni e divieti relativi all'ubicazione degli edifici

Non sarà mai permesso di gettare le fondamenta di un nuovo edificio in un terreno che abbia servito per l'innanzi come deposito di immondizie, di letame, di residui putrescibili o di altre materie insalubri che abbiano potuto inquinare il suolo, se non quando siffatte materie nocive siano state rimosse completamente ed il sottosuolo, corrispondente sia stato ridotto in condizioni salubri, secondo le prescrizioni dell'autorità comunale.

Non sarà permesso di edificare, per uso di abitazione di stabilimenti industriali, sopra un suolo il cui livello sia uguale o più basso di quello dei correnti bacini acquei vicini per modo che sia difficile o impossibile il deflusso, delle acque meteoriche e di quelle di rifiuto o luride, se tale livello non sia sufficientemente rialzato.

Quando un fabbricato sia addossato ad un rilievo montuoso e terrapieno, gli ambienti che rimangono interrati, anche parzialmente, non potranno essere destinati ad uso di abitazione permanente; potranno venire adibiti ad uso di abitazione diurna quando tali locali corrispondano alle prescrizioni dell'art. 50 del presente Regolamento.

Nel ricostruire fabbricati contro rilievi montuosi o terreni pieni di cui sopra, qualora si voglia adibire alcuni o tutti gli ambienti per abitazione permanenti, il pavimento di tali ambienti, nel piano terre

14 LUG. 1951

no, dovrà essere elevato di m. 0,30 al di sopra di un piano orizzontale che vada ad incontrare la scarpata libera del terreno od il muro di sostegno del terrapieno ad una distanza di metri lineari 3 dal muro più prossimo del fabbricato, e dovranno essere costruiti opportuni canali di drenaggio per l'allontanamento delle acque meteoriche o d'infiltrazione.

Se il suolo, sul quale si debbono stabilire le fondazioni di un edificio, è abitualmente umido ed esposto all'invasione delle acque per i movimenti della falda sotterranea, si munirà di sufficienti drenaggi ed in ogni caso si impiegheranno, per i muri di fondazione, materiali idrofughi, proteggendo i muri dei sotterranei dal terreno circostante per mezzo di materiali impermeabili o di opportune intercapedini. Queste ultime non potranno interessare in alcun modo il suolo pubblico.

Possibilmente in ogni fabbricato, ma tassativamente in quelli costruiti in luoghi umidi o privi di sottostanti cantine, le fondazioni saranno separate dai muri di elevazione per mezzo di strati impermeabili frapposti.

Il pavimento del piano terreno dovrà essere protetto con materiali idrofughi dal passaggio dell'umidità dal suolo, munito di vespati e difeso, a mezzo di rete metalliche, dalle invasioni di animali che possano penetrarvi.

L'elevazione del pavimento del piano terreno sul piano stradale e sul terreno circostante, dovrà essere di almeno m. 0,30 e questo spazio sarà utilizzato per vespaio quando non esistano cantine sottostanti.

Art. 48

Spessore dei muri esterni.

I muri esterni delle case di nuova costruzione o riadattate dovranno avere, qualunque sia la natura dei materiali posti in opera, spessore tale da essere costruiti per modo da proteggere sufficientemente le persone dalle variazioni atmosferiche esterne e dalla umidità.

Tale spessore non dovrà mai essere inferiore a metri 0,30.

Art. 49

Pavimenti.

I pavimenti dei locali di abitazione devono presentare una superf



COMUNE DI EMPOLI

PROTOCOLLO DELLE DELIBERAZIONI

REG. MOD. 6 N. 2221
VISTO PER BOLL. 24

Il Procuratore



141

14 LUG. 1951

cio unite, senza fessure od a giunti ben connessi. Anche le soffitte, i sot-
tai morti, i sotterranei e le cantine dovranno essere pavimentati.

Art. 50

Soffitti

Nei sottotetti abitabili, anche se adibiti a laboratorio, il soffitto non dovrà essere costituito dalle sole falde del tetto ma vi dovrà essere sempre un rivestimento interno o controsoffitto con spazio d'aria interposto per impedire la troppa diretta influenza delle variazioni di temperatura.

Lo spazio di aria vi dovrà essere sempre, qualunque sia il sistema di copertura della casa.

Art. 51

Terrazze.

Le terrazze dovranno avere pendenza, bocchette o canali di gronda sufficienti per un pronto scarico delle acque piovane.

Il loro pavimento non avrà mai il livello più alto del pavimento delle stanze abitabili che abbiano accesso sulle terrazze stesse.

Art. 52

Materiali.

Nella costruzione dei muri, dei pavimenti e dei rinterri non dovranno adoperarsi materiali di demolizione di vecchi muri o di vecchi pavimenti salinizzati od inquinati, nonchè terra proveniente da luoghi malsani.

E' pure vietato l'uso di materiali eccessivamente igroscopici.

Art. 53

Locali sotterranei.

Non può essere adibito, anche nelle case già esistenti, per abitazione permanente, qualsiasi locale che, per tutta o parte della sua altezza, sia dentro terra.

Nelle case di nuova costruzione i sotterranei, per essere adibiti ad abitazione diurna come cucine, locali di servizio e simili, dovranno ave-

14 LUG. 1951

re :

a) Il pavimento provvisto di sottostante vespaio costruito secondo le norme indicate nell'art. 36 e di fognatura adatta per allontanare le acque freatiche del sottosuolo;

b) i muri protetti mediante materiali adatti contro l'umidità;

c) l'altezza media libera del locale non minore di metri 3 di cui almeno m. 1,30 fuori terra;

d) le finestre con apertura di superficie non inferiore ad un ventesimo dell'area del pavimento, ma non minore di m. 0,80 di altezza sul livello del marciapiede ed apertisi all'aria libera.

Per la case esistenti i sotterranei adibiti a cucine e locali di servizio, anche se non corrispondono completamente alle presenti prescrizioni, potranno continuare ad essere adibiti allo stesso uso purchè, in seguito a visita del competente personale del Comune, risultino bene asciutti e sufficientemente illuminati e ventilati.

L'elevazione del pavimento dal piano terreno sul piano stradale e sul terreno circostante dovrà essere di almeno m. 0,30 e questo spazio sarà utilizzato per vespaio quando non esistano cantine sottostanti.

Art. 54

Superficie e cubatura degli ambienti.

L'altezza degli ambienti di abitazione non potrà essere mai minore di metri 3,50 per i piani terreni e metri 3,20 per i piani superiori eccettuati i mezzanini, per i quali l'altezza potrà essere di metri 2,50 purchè siano destinati esclusivamente per abitazione diurne.

Tali altezze saranno misurate dal pavimento al disotto dei travicelli.

Per le strade di larghezza superiore ai metri 10 l'altezza può essere ridotta a metri 3 per i piani al di sopra del piano terreno.

Per i locali coperti a volta e con soffitti centinati si assumerà come altezza la media fra quella del piano d'imposta e quella del colmo dell'intradosso. Per i soffitti a travi e travicelli le altezze saranno misurate dal pavimento al soffitto.

L'altezza media delle soffitte, destinate ad uso di abitazione non potrà mai essere minore di m. 2,80 e nessuna parete dovrà avere altezza minore di m. 2,20.

I locali terreni destinati a botteghe, magazzini di deposito, rimesse ecc., dovranno avere l'altezza l'altezza minima di m. 2,80.



COMUNE DI EMPOLI

PROTOCOLLO DELLE DELIBERAZIONI

REG. MOD. 8 N. 5222
VISTO PER BOLLO 24



Il Procuratore

143

14 LUG. 1951

E' vietato costruire o ricostruire locali, ad uso di abitazione permanente diurna e notturna, quando non misurino in pianta almeno mq. 8 e abbiano una cubatura inferiore a mc. 24.=.

Nelle abitazioni e' vietato l'agglomeramento di persone. I locali utilizzati come stanze da dormire per più persone, dovranno avere la capacità complessiva di almeno mc. 8 per ogni fanciullo fino a 10 anni di età e mc. 15 almeno per ogni individuo di età superiore ai 10 anni.

E' proibito di ridurre la cubatura degli ambienti con tramezzi, sotto palchi ed altro sistema, quando si venga ad ottenere ambienti che, per superficie, cubatura, aereazione e illuminazione, non corrispondono alle prescrizioni del presente regolamento.

I locali per abitazione del portiere sono soggetti alle prescrizioni del presente regolamento.

I pavimenti dei locali di abitazione devono presentare una superficie unita, senza fessure ed a giunti ben connessi. Anche le soffitte, i solai morti i sotterranei e le cantine dovranno essere pavimentati.

Art. 55

Finestre.

Ogni ambiente destinato ad abitazione dovrà avere almeno una finestra che si apra direttamente all'aria libera.

Nelle nuove costruzioni la superficie complessiva dei vani delle finestre non sarà inferiore a 1/9 della superficie del pavimento e non mai minore di mq. 1,80 per ciascuna stanza.

Per le soffitte sarà ammessa una superficie dei vani delle finestre uguale almeno ad un quindicesimo della superficie del pavimento con un minimo di mq. 1,30.

Nel computo della superficie delle finestre non sarà tenuto conto di quella parte di esse che si trovasse al di sotto di m. 0,60 misurati a partire dal pavimento.

Tutti i locali, a qualunque specie di fabbricati appartengano, dovranno ricevere abbondante aria e luce direttamente dalle strade, dai cortili, giardini etc.=.

144
14 LUG. 1951

Il Sindaco, udita la Commissione Edilizia, potrà derogare, specialmente nelle riduzioni e modificazioni di vecchi fabbricati, dalle disposizioni del presente articolo.

Art. 56

Scale

Gli edifici per uso di abitazione dovranno essere provvisti di scale continue dalla base alla sommità in modo che per ogni 350 mq. di area coperta si abbia almeno una scala. Per le frazioni eccedente i mq. 350 giudicherà la Commissione Edilizia in base al numero dei piani e dei quadri, al carattere dell'edificio ed alla larghezza delle scale progettate che in ogni modo non dovrà mai essere inferiore ai ml. 1.

La stessa Commissione si pronuncerà, caso per caso sul numero e sulla larghezza delle scale da costruirsi quando si tratti di locali commerciali e di officine industriali o di uffici, alberghi, scuole, collegi etc.

Le scale dovranno essere ben aereate ed illuminate da finestre praticate nelle pareti ed aprentesi direttamente all'esterno salvo casi speciali dei quali giudicherà la Commissione Edilizia.

Quando ciò non sia possibile, le scale dovranno essere aereate ed illuminate a mezzo di copertura a vetri a lanterna munita di controlanterna con sufficiente aperture per la ventilazione.

Dalle scale non potranno ricevere luce ambienti di abitazione, latrine, bagni.

Art. 57

Latrine.

Ogni fabbricato destinato ad uso di abitazione deve avere un numero sufficiente di latrine collocate opportunamente. Ogni quartiere deve avere almeno una latrina o per le camere affittate separatamente dovrà esservi una latrina per ogni gruppo di 10 camere situate allo stesso piano. Inoltre i locali destinati a dormitori, a convitti ed a educandati, avranno almeno una latrina per ogni 25 persone.

Per gli alberghi saranno osservate le disposizioni dell'art. 5 del regolamento del 24 maggio 1925, n. 1102.-.



COMUNE DI EMPOLI

PROTOCOLLO DELLE DELIBERAZIONI

REG. MOD. 6 N. 5223
VISTO PER BOLL. 24



Procuratore

145

14 LUG. 1951

Nel caso che nel fabbricato esistino ambienti destinati a botteghe, questo dovrà essere provveduto dal proprietario almeno di una latrina a servizio esclusivo delle botteghe e, durante la costruzione di ogni edificio, il proprietario o il costruttore dovranno provvedere ad una latrina provvisoria per gli operai.

Le latrine dovranno ricevere aria luce direttamente dall'esterno in modo che vi sia continuo ricambio d'aria per mezzo di finestre la cui luce libera non dovrà essere inferiore a mq. 0,40.

Alle latrine non si potrà avere accesso dalle cucine, quando anche fossero provviste di antilatrina.

Le altre stanze di abitazione dovranno essere separate da corridoio o da antilatrina, quando non si tratti di latrina a sciacquone.

Gli ambienti destinati a latrina, non potranno avere superficie inferiore a mq. 1,50 col lato minore di almeno m. 0,85.

Il pavimento e il rivestimento delle pareti, fino all'altezza di almeno m. 1,50 dovranno essere di materiale impermeabile e facilmente lavabile. Le pareti, che dividono le latrine dagli altri locali, non dovranno avere lo spessore minimo di m. 0,10.

Nei fabbricati dove le materie dei pozzi neri vengono immesse nella fognatura stradale mediante fosse biologiche, i vasi delle latrine saranno muniti di apparecchio a sciacquone, capaci di cacciare non meno di 8 litri di acqua per volta e gli orinatoi saranno dotati di una quantità sufficiente di acqua.

L'apparecchio a sciacquone potrà essere adottato solo quando il fabbricato sia provveduto di un impianto realizzante un sistema di depurazione biologica.

Art. 58

Pozzi neri

I pozzi neri o bottini dovranno essere collocati all'esterno.

Solo quando le necessità costruttive non lo permettono, potranno essere situati in sotterranei o in locali non abitati aventi diretta comunicazione con l'area esterna. I muri dei pozzi neri dovranno essere indipendenti da quelli del fabbricato.

14 LUG. 1951

I pozzi neri delle case di nuova costruzione dovranno distare di almeno 10 metri dai pozzi chiari e dai serbatoi di acqua potabile.

Quando la costruzione dei pozzi neri e delle fosse biologiche venga eseguita in calcestruzzo di cemento o in cemento armato o ad anelli di cemento armato di spessore non superiore a cm.10 lo spessore integrale delle pareti e del fondo non dovrà mai essere inferiore di cm.15 in modo da assicurare la perfetta tenuta. La soletta o volta di copertura dovrà essere spessa almeno cm.10.-.

Quando la costruzione dei pozzi neri venga eseguita in muratura il pavimento dovrà essere costituito di una gettata di calcestruzzo dello spessore non minore di cm.25, con sovrapposto uno strato di malta di cemento dello spessore di cm.5 ed un impiantito di mattoni murati a cemento.

Le pareti saranno costruite con coltrina a mattoni murati a cemento dello spessore non minore di cm.30 e con rinfiando di calcestruzzo di cemento dello spessore non minore a cm.15 in modo che lo spessore costante totale non sia minore di cm.45.

Nel calcestruzzo dovrà essere impiegata ghiaia fine, rena lavata, escluso ogni residuo di muratura. Le pareti che rimanessero fuori terra dovranno essere costruite in mattoni murati con malta di cemento ed avere lo spessore non minore di cm.45 ed essere intonacate all'esterno a cemento.

I pozzi neri dovranno essere coperti o con soletta di cemento armato dello spessore di cm.10 o con una volta reale di cm.15 con rinfiando di cappa di calcestruzzo dello spessore minimo di cm.10.

Per l'impiego di detti materiali nella costruzione dei pozzi neri si dovrà ottenere il preventivo permesso dall'autorità comunale.

I pozzi neri saranno intonacati a cemento e lisciati su tutta la superficie interna, non esclusa la volta ed il pozzetto di penetrazione; avranno tutti gli angoli arrotondati ed il fondo concavo per la facile estrazione delle materie.

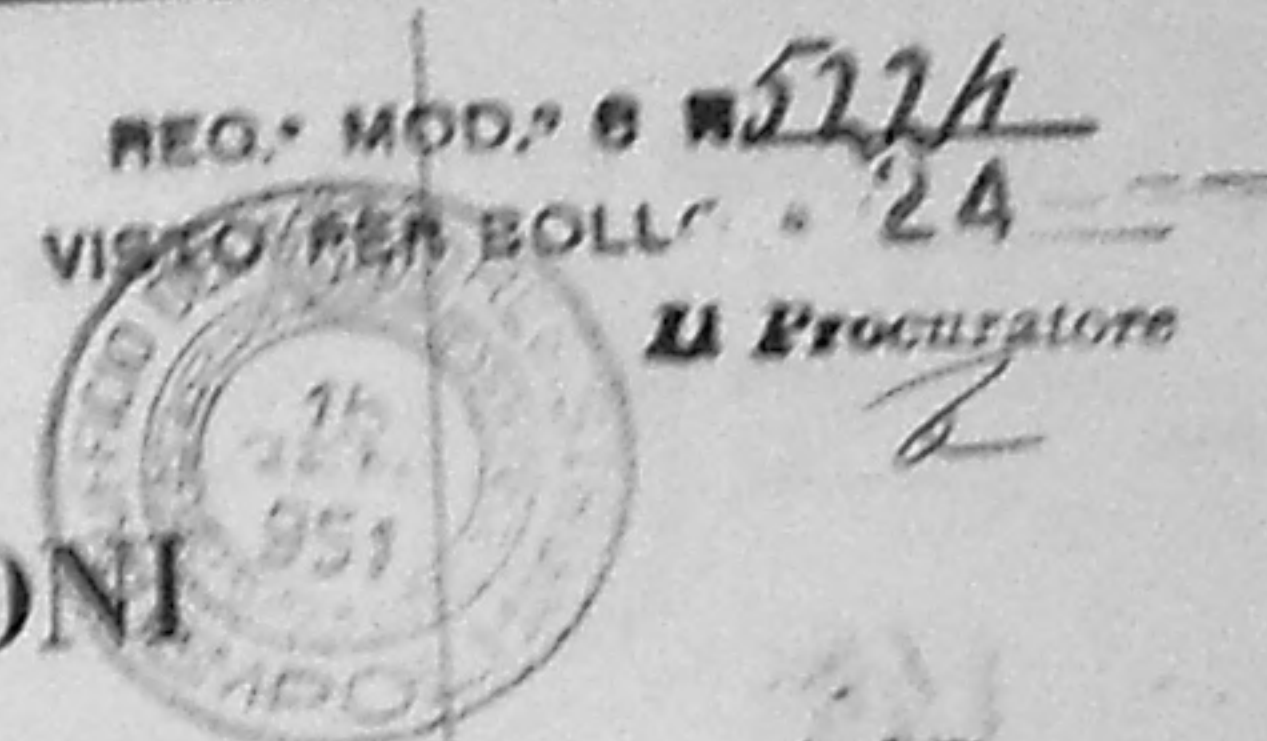
I pozzetti di penetrazione saranno eseguiti con pareti di mattoni dello spessore non inferiore a cm.15 e rinfiandoli da uno strato di smalto di cemento di almeno cm.15 quando non vengano eseguiti con pareti di cemento dello spessore indicato nel presente articolo.

Detti pozzi saranno coperti da chiusino di metallo o di pietra e dop



COMUNE DI EMPOLI

PROTOCOLLO DELLE DELIBERAZIONI



147

14 LUG. 1951

pia lapide, in modo da garantire l'ermetica chiusura.

I pozzi neri saranno provvisti di condotto diretto di aereazione costituito di materiale non facilmente deteriorabile di diametro non minore di cm. 10 e di lunghezza fino al di sopra del tetto, provvisto di raticella d'ottone o di altro metallo non ossidabile atto ad impedire efficacemente l'uscita degli insetti.

Le norme suddette stabilite per la costruzione dei pozzi neri dovranno essere adottate anche in caso di restauro di quelli esistenti. Ove ciò non sia possibile si eseguiranno le norme che, caso per caso, verranno prescritte dall'autorità comunale.

I pozzi neri che non potranno essere efficacemente riparati dovranno essere soppressi a cura e spese del proprietario e ricostruiti a regola d'arte entro il termine stabilito caso per caso dall'autorità comunale.

Le fosse a depurazione biologica dovranno avere dimensioni proporzionate al numero dei servizi e degli ambienti nonché all'uso del fabbricato in modo da garantire il loro perfetto perfezionamento. La capacità minima della fossa non dovrà mai essere inferiore a mc. 4 per ogni camera.

La costruzione dei pozzi neri a tenuta sarà consentita soltanto quando per mancanza di fognatura adatta o di acqua sufficiente, sia esclusa ogni possibilità di impianti depuratori dei tipi sopra indicati.

Sempre che ve ne sia la possibilità tutti quei pozzi neri i cui liquami si trovassero abusivamente immessi nelle fognature, nonché le cosiddette fosse Mours che sono assolutamente vietate, saranno trasformati in regolari impianti di depurazione a norma dei precedenti articoli. Non esistendo tale possibilità dovranno essere ridotti a pozzi neri a tenuta.

I cosiddetti bottini mobili o fosse asportabili sono proibiti.

Alla soppressione di quelli esistenti alla data dell'entrata in vigore del presente regolamento sarà provveduto non appena ciò sarà giudicato possibile dall'autorità comunale.

L'autorità comunale si riserva di far esaminare lo stato dei pozzi neri e di ordinare ai proprietari le riparazioni ritenute necessarie per la tutela della pubblica salute.

Nella riparazione e nella soppressione di un pozzo nero dovranno adot-

14 LUG. 1951

tarsi, sotto la responsabilità dei proprietari e dei costruttori, tutte le cautele suggerite dalla scienza per la sicurezza degli operai.

I pozzi neri messi fuori uso o da sopprimersi debbono essere completamente vuotati, accuratamente disinfettati e riempiti con materiale pulito.

In caso di demolizione, tutto il materiale che ne proviene dovrà immediatamente asportarsi fuori della città nei luoghi appositamente designati.

Art. 59

Scarichi

Ogni bocchetta di scarico di acquaio, lavabo, bagno, etc. dovrà essere fornita di sifone in modo da impedire ogni cattiva esalazione.

Art. 60

Smaltimento di rifiuti

E' vietato immettere nelle fogne stradali liquami provenienti da pozzi neri a tenuta.

Sarà permessa l'immissione nelle fogne stradali soltanto dei liquami provenienti da fosse biologiche dei tipi indicati all'art. 58 alla condizione che il sistema o tipo di impianto che si voglia adottare abbia ricevuto l'approvazione dell'Autorità comunale sentito il parere degli Uffici competenti.

L'autorizzazione ad eseguire impianti di sistema a tipo approvato sarà in ogni modo concessa caso per caso, in relazione alle speciali condizioni di altimetria, di ubicazione, di fognatura etc. della località in cui dovrebbe essere eseguito l'impianto.

In ogni modo è vietato costruire fosse biologiche nelle località nelle quali manca la fognatura stradale, o meno che non siano provviste di un ulteriore processo di depurazione.

Art. 61

Camini e fumaioli

Ogni singolo focolare, stufa, cucina od apparecchio di riscaldamento utilizzante gas od altri combustibili capaci di produrre gas nocivi, tanto nelle case di abitazione quanto nei laboratori e negli esercizi e stabilimenti pubblici, deve essere provvisto di una propria gola di camino di con-

14 LUG. 1951

tarsi, sotto la responsabilità dei proprietari e dei costruttori, tutte le cautele suggerite dalla scienza per la sicurezza degli operai.

I pozzi neri messi fuori uso o da sopprimersi debbono essere completamente vuotati, accuratamente disinfettati e riempiti con materiale pulito.

In caso di demolizione, tutto il materiale che ne proviene dovrà immediatamente asportarsi fuori della città nei luoghi appositamente designati.

Art. 59

Scarichi

Ogni bocchetta di scarico di acquaio, lavabo, bagno, etc. dovrà essere fornita di sifone in modo da impedire ogni cattiva esalazione.

Art. 60

Smaltimento di rifiuti

E' vietato immettere nelle fogne stradali liquami provenienti da pozzi neri a tenuta.

Sarà permessa l'immissione nelle fogne stradali soltanto dei liquami provenienti da fosse biologiche dei tipi indicati all'art. 58 alla condizione che il sistema o tipo di impianto che si voglia adottare abbia ricevuto l'approvazione dell'Autorità comunale sentito il parere degli Uffici competenti.

L'autorizzazione ad eseguire impianti di sistema a tipo approvato sarà in ogni modo concessa caso per caso, in relazione alle speciali condizioni di altimetria, di ubicazione, di fognatura etc. della località in cui dovrebbe essere eseguito l'impianto.

In ogni modo è vietato costruire fosse biologiche nelle località nelle quali manca la fognatura stradale, e meno che non siano provviste di un ulteriore processo di depurazione.

Art. 61

Camini e fumaioli

Ogni singolo focolare, stufa, cucina od apparecchio di riscaldamento utilizzando gas od altri combustibili capaci di produrre gas nocivi, tanto nelle case di abitazione quanto nei laboratori e negli esercizi e stabilimenti pubblici, deve essere provvisto di una propria gola di camino di con-



COMUNE DI EMPOLI
PROTOCOLLO DELLE DELIBERAZIONI

REG. MOD. 9 5194
VISTO PER BOLLO 24
Il Procuratore

149

14 LUG. 1951

veniente sezione ed altezza costruita con tubi di terracotta e sotto forma di canna murale, allo scopo di smaltire i prodotti della combustione e le esalazioni moleste e, quando occorra, dovrà essere munito anche di cappa.

Ogni gola di camino dovrà risultare perfettamente impermeabile e dovrà essere costruita in modo che se ne possa praticare la pulitura meccanica; essa deve essere prolungata di almeno un metro al di sopra del tetto e munita di fumaiole solidamente assicurato.

Saranno permessi anche tubi di camino in lamiera metallica purché non siano posti esternamente ai muri dell'edificio prospettanti al suolo pubblico.

Art. 62

Forni

I forni in genere dovranno avere :

a) le pareti isolati da muri del fabbricato mediante intercapedini opportunamente ventilate;

b) I condotti per l'esportazione dei prodotti della combustione conformi alle disposizioni del presente regolamento, in riguardo alla natura del forno e all'intensità del funzionamento.

I forni per la panificazione dovranno inoltre rispondere alle condizioni stabilite nella legge 7 novembre 1949, n. 857.

Senza pregiudizio delle disposizioni dell'art. 890 del Codice civile i camini per uso industriale non devono mai essere a distanza minore di metri 6 dalla pubblica via. Avranno altezze e distanze come prescritte nel secondo comma dell'art. 37. =.

Potranno essere equiparati ai suddetti, a giudizio dell'autorità comunale, i camini di forni di apparecchi di riscaldamento che, per intensità del funzionamento e modo di esercizio siano suscettibili di produrre analoghi effetti di disturbo.

L'autorità comunale potrà anche prescrivere, quando sia riconosciuto necessario, l'uso esclusivo di carboni magri o di apparecchi fumivori.

Qualora s'intenda di installare camini metallici a tiraggio meccanico dovrà essere, volta per volta, presentata domanda a parte all'Autorità Comunale, corredata di una relazione tecnica giustificativa e di tutti quegli elementi atti a chiarire il loro buon funzionamento.

L'autorità Comunale si riserva di decidere sull'accettazione o meno, caso per caso.

ABITATO RURALE

Art. 63

Sistemazione

14 LUG. 1951

Salvo quanto é prescritto per i centri abitati, chiunque intenda costruire una casa rurale, o ricostruire, o modificare sostanzialmente una casa rurale già esistente, dovrà richiedere l'approvazione all'Autorità comunale presentando all'uopo i disegni in doppia copia dei lavori da eseguire, dai quali risultino anche rappresentati i sistemi di provvista dell'acqua potabile e di allontanamento dei rifiuti domestici e di quelli di animali stallini.

Art. 64

Ubicazione e sistemazione

Qualora nuova abitazione rurale dovrà essere costruita possibilmente sopra un terreno bene asciutto e con falda acqua profonda. Quando non sia possibile una tale condizione il sottosuolo della casa dovrà essere di tutti quei mezzi atti ad eliminare l'umidità.

In qualunque nuova abitazione rurale il pavimento dei locali destinati ad abitazione e quello delle stalle sarà elevato almeno di metri 0,20 sul piano di campagna ed inoltre di almeno un metro sul livello massimo delle acque del sottosuolo.

Per i luoghi sottoposti ad inondazioni, l'Autorità comunale stabilirà, caso per caso quanto debbano essere elevati detti pavimenti.

I cortili, le aie, gli orti etc; annessi alla casa rurale dovranno essere provvisti di adatte pendenze o di adatta canalizzazione affinché non si verifichino impaludamenti.

Nel costruire abitazioni rurali contro rilievi montuosi o terrapieni gli ambienti che rimangono interrati anche parzialmente non potranno essere destinati ad uso di abitazione permanente; potranno essere adibiti ad abitazione diurna quando tali locali siano fuori terra per un terzo della loro altezza libera.

^{tutti o} Qualora, alcuni dei locali suaccennati debbano essere adibiti ad abitazione permanente, la scarpata o il muro di sostegno dovrà distare metri 3 dal muro perimetrale del fabbricato ed il pavimento di tali ambienti essere elevato di m. 0,20 sul piano esterno.

In ogni caso si faranno opportuni canali di drenaggio per smaltire le acque meteoriche o di infiltrazione ed i muri della casa dovranno essere difesi da convenienti zanelle.

Art. 65

Pavimenti e coperture

Il pavimento di tutti i locali terreni destinati ad abitazione dovrà essere protetto dall'umidità del suolo con ben aereati vespai aventi le bocche di presa convenientemente protette da reti metalliche o da altri mezzi atti ad impedire in essi l'accesso di animali capaci di ostruire o

comunque danneggiare i vespai medesimi.

Le coperture e i pavimenti dovranno essere costruiti con laterizi ben cotti o con altri materiali poco permeabili e per il piano di posa dei pavimenti dovrà usarsi esclusivamente calcestruzzo di cemento e ghiaia naturale di fiume.

Art. 66

Altezza degli ambienti

L'altezza degli ambienti di abitazione non dovrà essere inferiore a metri 3 e la superficie degli ambienti destinati ad abitazione permanente a metri quadri 8.=.

La cubatura dei locali utilizzati come stanze da dormire per più persone dovrà essere calcolata sulla base di almeno m.15 per ogni persona di età superiore ai 10 anni e di almeno mc.8 per i ragazzi di età inferiore ai 10 anni.

Art. 67

Intonaci

Tutti gli ambienti dovranno essere intonacati interamente e lo saranno pure le facciate esterne, a meno che queste siano costruite in mattoni, in pietra o in altri materiali riconosciuti idonei ben connessi e ben stuccati.

Art. 68

Soffitti

Le stanze di abitazione situate immediatamente sotto il tetto dovranno avere un contro soffitto.

Art. 69

Finestre

Tutti gli ambienti destinati ad abitazione debbono avere finestre provviste di vetrate che si aprano direttamente all'aria libera. Nelle nuove costruzioni la superficie dei vani delle finestre misurate entro i piattami, sarà, per ciascun ambiente di abitazione non minore di 1/15 della superficie del pavimento e non mai minore di mq.1,20 per ciascuna stanza.

Art. 70

Focolari e camini

Ogni focolare o camino dovrà avere un'apposita gola per il fumo di conveniente sezione prolungata, salvo casi eccezionali, al di sopra del tetto e terminata con fumaiolo.

Il focolare della cucina e quelli destinati ad altre operazioni domestiche dovranno essere muniti di apposita cappa.

14 LUG. 1951

Art. 71

Acquai e latrine

Ogni abitazione per una famiglia dovrà essere provvista di acquaio e di latrina. Questa dovrà avere una finestra aprentesi all'aria libera e di superficie non inferiore a mq. 0,25.

La latrina non dovrà avere diretta comunicazione né con la camera da letto né con la cucina.

Le latrine e gli acquai dovranno essere muniti di chiusure atte ad evitare ogni esalazione ed in tubi di scarico saranno costruiti con materiale impermeabili, ben connessi nelle loro giunture in modo da impedire qualsiasi infiltrazione ed esalazione. Le doccioni delle latrine dovranno altresì essere muniti degli opportuni canali di sfiato provvisti di reticella conforme all'art. 58. =.

Le latrine dovranno immettere in apposito pozzo nero costruito a regola d'arte e munito di tubo di sfiato che si elevi al di sopra del tetto e provvisto di reticella. Detto tubo di sfiato non è necessario quando il pozzo nero sia distante dalla casa.

Le acque domestiche di rifiuto, quando non esista la fognatura che possa raccoglierle, potranno essere condotte con tubi impermeabili e ben connessi alle concimaie o smaltire in superficie a conveniente distanza dell'abitato.

Ove esistono acqua adeguata e condizioni di pendenza e di qualità del terreno ed ubicazione della falda freatica favorevoli, le acque di rifiuto domestiche potranno essere convogliate ad impianti depuratori dei tipi sopra indicati e l'affluente di codesti potrà essere smaltito ad opportuna distanza sia mediante irrigazione superficiale che mediante subirrigazione secondo un sistema consentito dall'Autorità comunale.

Art. 72

Acqua potabile

Ogni casa rurale dovrà essere provvista di acqua potabile. Questa dovrà essere, secondo il giudizio dell'Ufficiale Sanitario, di buona qualità ed in quantità sufficiente al numero delle persone ed ai bisogni della casa.

Ove non sia possibile approvvigionare la casa con buona acqua potabile di sorgente o quando questa sia troppo lontana per essere utilizzata, si ricorrerà secondo i casi allo scavo di pozzi o alla costruzione di cisterne che dovranno corrispondere alle migliori condizioni di sicurezza igienica.

Art. 73

Stalle, ovili, porcili, etc.

Nelle case rurali di nuova costruzione le stalle, gli ovili, i porcili

14 LUG. 1951

li e i pollai non dovranno avere diretta comunicazione con locali di abitazione né prospettare alla pubblica via se non alla distanza di m.10. Per le stalle sarà tollerata la distanza di m.5.

E' proibito costruire i solai delle stalle che formino un sol corpo con la casa di abitazione con strutture in legname. Qualora i locali sovrastanti alla stalla dovessero essere adibiti per abitazione, anche diurna, fra il solaio ed il pavimento di tali ambienti dovrà essere interposto uno strato di smalto in cemento o altro materiale impermeabile.

Le stalle avranno un'altezza non minore di m.3 del pavimento al soffitto e dovranno essere ben ventilate ed illuminate.

Al ricambio d'aria si può provvedere anche con finestre sistema vasistas. Le stalle dovranno avere una cubatura di almeno cm.22 per ogni capo grosso di bestiame e della metà per il bestiame minuto.

Il pavimento delle stalle sarà costruito con materiale impermeabile o munito dei necessari scoli.

Le urine, qualora non siano raccolte in depositi di conveniente ampiezza e costruiti secondo le prescrizioni del presente regolamento, verranno convenientemente allontanate dalla stalla avviandole alla concimaia mediante tubi impermeabili, oppure smaltite in superficie a distanza non minore di 10 metri dai fabbricati.

Le pareti delle stalle dovranno essere intonacate con cemento e rivestite con altro materiale impermeabile fino all'altezza di m.2 dal pavimento.

Le mangiatoie saranno costruite con materiale facilmente lavabile.

Sarà assolutamente vietato l'impiego di pagliericci domestici usati per fare lettiera.

Gli abbeveratoi saranno costruiti con materiale di facile lavatura. Ove sia possibile saranno alimentati da acqua corrente ed almeno sarà disposto che l'acqua vi scorra e vi si rinnovi abbondantemente dopo l'abbeveramento. Dovranno altresì essere costruiti ad angoli lisci ed arrotondati. Gli abbeveratoi non saranno mai alimentati dallo stesso rubinetto che fornisce l'acqua per le persone.

Le vasche per la lavatura del bucato debbono essere isolate dagli abbeveratoi dei quali non devono raccogliere le acque che sopravanzano o di vuotatura.

Art. 74

Concimaie

Le concimaie nelle case coloniche dovranno corrispondere alle condizioni stabilite dal T.U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n.° 1265 e

14 LUG. 1951

e quelle prescritte dal Prefetto. Dovranno essere costruite possibilmente a valle dei pozzi, acquedotti e serbatoi di acqua potabile e saranno tenute lontane non meno di metri 10 dai predetti pozzi, acquedotti e serbatoi, dalla parte abitabile delle corrispondenti case coloniche e di qualunque altra abitazione nonché delle pubbliche vie.

Sarà permesso la costruzione di concimaie a distanza minore rispetto alle case coloniche ed alle altre abitazioni purché sia dimostrato trattarsi di un nuovo tipo di concimaia che per la sua costruzione e per la sicurezza del funzionamento offra le maggiori garanzie dal punto di vista igienico.

Nel rilasciare il permesso l'Autorità comunale in seguito a parere dell'Ufficiale Sanitario determinerà, di volta in volta, e per ogni tipo di concimaia, la distanza minima dalla casa colonica o da qualsiasi altra abitazione.

Art. 75

Pozzi neri

I depositi di pozzo nero per uso agricolo e gli ammassi di letame fuori della concimaia non saranno permessi che in aperta campagna purché limitati ai bisogni del podere e purché siano collocati a non meno di m. 50 dai pozzi d'acqua potabile, acquedotti, serbatoi e pubbliche vie.

Art. 76

Modificazioni

Le case rurali di nuova costruzione e quelle ricostruite o sostanzialmente modificate non potranno essere interamente o parzialmente abitate senza il permesso dell'autorità comunale che, lo rilascerà in seguito del parere favorevole dell'Ufficiale Sanitario.

Il permesso di abitabilità per le case rurali di nuova costruzione e comunque modificate, sarà sottoposto alle disposizioni del presente regolamento; potrà però l'Ufficiale Sanitario proporre un termine minore, ma non mai inferiore a mesi sei dalla copertura, quando, per la posizione del fabbricato o per la modalità costruttivi ritenga sufficiente un termine minore.

CAPITOLO 10°

DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Art. 77

Apposizione di indicazioni ed altri apparecchi.

Al Sindaco è riservato per ragioni di pubblico servizio la facoltà, senza corresponsione di indennità o compensi, di fare applicare alle fron-

ti dei fabbricati e delle costruzioni di qualsiasi natura prospicienti le pubbliche vie, le indicazioni gli apparecchi relativi ai servizi stradali e specialmente :

a) le indicazioni dei nomi delle piazze, corsi, vie, vicoli ad altri spazi simili ed i numeri civici;

b) le mensole, i ganci, i tubi, etc. per la pubblica illuminazione quando non sia possibile provvedere altrimenti.

Gli indicatori delle vie non debbano essere sottratti alla pubblica vista.

Art. 78

Obblighi relativi dei proprietari

Il proprietario prima di iniziare qualsiasi lavoro nella fronte di un fabbricato sulla quale sia posto uno degli apparecchi o indicatori di cui all'articolo precedente, dovrà darne avviso al Sindaco il quale prescriverà nel più breve tempo possibile i provvedimenti del caso.

Il proprietario dovrà inoltre rinnovarli quando sono stati distrutti o danneggiati per fatti loro impugnabili.

APERTURA DI STRADE PRIVATE

Art. 79

Quando uno o più proprietari intendono aprire una strada privata o anche solo iniziare la costruzione, devono presentare al Sindaco il relativo progetto che dovrà essere conforme al piano di ricostruzione, ottenere l'approvazione ed addivenire alla stipulazione a loro spese, di un atto notarile da trascrivere, dal quale risulti l'obbligo loro di sistemare, mantenere ed illuminare la strada stessa nei modi fissati dal presente regolamento e di provvedere anche agli scarichi a norma dei regolamenti municipali, nonché di provvedere all'impianto di approvvigionamento di acqua potabile ed alla fognatura.

A garanzia dell'osservanza di questi obblighi, il promotore della strada privata deve depositare una cauzione di cui una parte a garanzia della regolare costruzione della strada nei termini fissati e che verrà restituita dopo il collaudo, e l'altra a garanzia della regolamentare manutenzione di tutte le opere e servizi stradali, nonché per i servizi di illuminazione e nettezza della strada medesima.

I depositi cauzionali saranno fruttiferi a favore dei concessionari.

In particolare gli interessi sulla quota parte del deposito che dovrà garantire l'esecuzione della manutenzione, saranno liberamente pagabili ogni anno al concessionario, previo accertamento dell'osservanza dei patti contrattuali.

14 LUG. 1951

La garanzia potrà essere sostituita da un'ipoteca sui beni immobili (escluso il suolo stradale) purché riconosciuta idonea.

Art. 80

Le strade costruite nel perimetro del piano di ricostruzione, dovranno essere in piena conformità ed in piena correlazione organica con detto piano e rispettarne i tipi ed i vincoli particolari.

Art. 81

Oltre le condizioni generali dei precedenti articoli, la concessione di strade private sarà sempre subordinata alle seguenti disposizioni speciali:

- 1°) la concessione verrà rilasciata salvi e riservati i diritti dei terzi.
 - 2°) l'area destinata a sede stradale verrà soggetta a vincolo "non edificandi".
 - 3°) Nessun genere di lavoro stradale potrà essere iniziato e non sarà rilasciata alcuna licenza di costruzione di fabbricati all'attuale proprietario se non dopo che questi o suoi aventi causa abbia eseguita la recinzione della proprietà stessa lungo il fronte che essa ha sulle pubbliche vie ed abbia ottenuto dal Comune gli allineamenti delle nuove strade.
- In corrispondenza degli imbocchi che le strade in progetto avranno sulle pubbliche vie, tale recinzione dovrà essere costituita da un muro munito di cancello.
- Le recinzioni dovranno essere mantenute in perfetto stato e non potranno essere soppressi fino a che non sia stata autorizzata l'apertura della strada.
- Dette recinzioni dovranno avere decoroso aspetto e per esse dovrà chiedersi regolare licenza accompagnando la domanda con disegno.
- 4°) La costruzione delle strade procederà secondo i tipi normali delle strade del Comune di Empoli, impiegando materiali della qualità, dimensioni e strutture ordinariamente adottati dal Comune stesso per tali costruzioni ed attenendosi a tutte le norme e condizioni contenute nel capitolato generale ed elenco prezzi in vigore all'epoca della richiesta di concessione, nonché a tutte quelle prescrizioni che all'atto della esecuzione dei lavori venissero impartite dal Comune il quale avrà facoltà di vigilare i lavori e di dare quelle disposizioni che a sua volta riterrà del caso.
 - 5°) le fogne stradali saranno a sezione ovoidale, saranno costruite in calcestruzzo di cemento, formato con Kg. 300 di cemento, mc. 0,800 di ghiaia e mc. 0,500 di sabbia, dello spessore di cm. 15 con le pareti interne in

tonacate con malta di cemento dello spessore di cm.1 ed il tutto secondo le norme stabilite dal capitolato sopracitato.

6°) I condotti di scarico delle acque stradali saranno fatti con tubi di gres o terra dell'Impruneta verniciati interamente del diametro interno di cm.15 posati sopra uno strato di smalto di almeno cm.10 e ben rinfiacati pure a smalto.

7°) Ogni caditoia stradale cui fanno capo i condotti sarà provvista di pozzetto ad intercettazione idraulica.

8°) Per l'esecuzione dell'impianto di illuminazione elettrica, il concessionario dovrà attenersi alle modalità esecutive che verranno dettate dal competente organo del Comune, caso per caso.

9°) Tutte le strade in oggetto dovranno essere illuminate completamente entro il periodo di tempo fissato dalla deliberazione di approvazione.

Art. 82

I progetti per la costruzione della fognatura delle vie private e consortili, dovranno essere approvati dall'Autorità Comunale, previa presentazione di disegni particolareggiati con l'indicazione dei materiali da impiegarsi e con speciale dimostrazione dei riferimenti con la fognatura delle strade pubbliche e dei quartieri limitrofi.

Art. 83

Le fogne di nuova costruzione dovranno essere costruite a perfetta regola d'arte ed avere:

- 1) sezione ovoidale, circolare o mista, secondo le speciali condizioni di luogo e di portata;
- 2) pareti e fondo impermeabili e lisci;
- 3) pendenza sufficiente per la facile e pronta eliminazione dei liquidi e materiali che ricevono.

Art. 84

Nei riadattamenti di fogne esistenti, ove non sia possibile soddisfare a tutte le condizioni precedenti, si procurerà di fare concavo il fondo, di raccorarlo coi piedritti e di ridurre a perfetta impermeabilità le pareti e il fondo stesso.

Art. 85

L'immissione dei tubi privati nelle pubbliche fogne, non potrà essere fatta senza il permesso dell'Autorità Comunale, con la condizione che questa stabilirà caso per caso.

Art. 86

- a) Il Comune ha la facoltà di impiantare le condutture stradali del-

157
231

14 LUG. 1951

14 LUG. 1951

l'acqua potabile con le diramazioni ed opere accessorie nella via privata; tali condutture ed impianti saranno di completa ed esclusiva proprietà del Comune di Napoli e rimarranno a sua completa disposizione.

b) La spesa relativa all'impianto medesimo farà carico ai concessionari in base alle norme che verranno stabilite di volta in volta dal Comune.

c) Impiantando le condutture dell'acqua potabile, il Comune non assume alcun impegno in merito a qualsiasi eventuale passaggio o meno, delle strade private canalizzate, nell'elenco delle strade comunali e circa la possibilità di alimentare con l'acqua potabile i fabbricati in relazione alla loro quota altimetrica.

d) Il comune ha la facoltà di eseguire tutti i lavori necessari per eventuali modifiche e per l'ordinaria manutenzione delle condutture stradali dell'acqua potabile, nonché di effettuare le diramazioni stradali occorrenti per le concessioni agli stabili esistenti ed a quelli di nuova costruzione.

e) Dette diramazioni agli stabili verranno effettuate dal Comune secondo le prescrizioni e le tariffe prescritte anzi previste dai Regolamenti Comunali, comprese quelle per la distribuzione dell'acqua ai privati e la concessione dell'acqua potabile nelle strade di cui sopra, aperte per iniziativa privata, rimarranno subordinate ai regolamenti stessi, compreso l'assoluto divieto ad ogni concessionario di farsi a sua volta concedere dell'acqua ai privati ed inquilini di stabili e quartieri attigui.

f) Il Comune ha la piena facoltà di staccare ed eventualmente rimuovere le attuali condutture private già esistenti nelle strade che vengono canalizzate qualora impediscano l'esecuzione dei lavori da parte del Comune ed i proprietari non provvedano allo spostamento dei propri impianti. In tale caso le condutture rimosse rimarranno in piena proprietà e disponibilità dell'Amministrazione Comunale.

Art. 87

Appena ultimati i lavori e gli impianti stradali comprese l'impianto dell'illuminazione e dell'acqua potabile, il proprietario del fondo servito dalla strada, se unico, o in caso diverso, il legale rappresentante dei proprietari, dovranno avanzare al Comune domanda di verifica di ultimazione dei lavori compresa l'illuminazione stradale.

Art. 88

Constatato il termine dei lavori ed eseguito il regolare collaudo, sarà con deliberazione, autorizzata l'apertura della strada ed assegnata la denominazione della strada stessa, e verrà restituita al concessionario la quota di cauzione relativa restandogli solo l'onere della manutenzione, illuminazione, nettezza e servizio di approvvigionamento di acqua

14 LUG. 1951

potabile, (qualora a detto servizio provvedano direttamente gli interessati senza valersi dell'acquedotto comunale).

La strada dovrà, a cura e spese dei concessionari, essere dotata di targhe portanti il nome che alla strada stessa verrà assegnato dal Comune. Sotto a ciascuna delle targhe suddette sarà apposta altra targa, sempre a cura e spese del concessionario portante la iscrizione: "Strada privata".

Tali targhe saranno nel numero forma e dimensioni, che il Comune si riserverà di prescrivere, caso per caso, a suo tempo e cioè prima di concedere l'apertura di transito delle strade stesse.

Art. 89

Qualora a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, venga a mancare la regolare manutenzione ed illuminazione stradale nonché il servizio dell'acqua potabile, nel caso di impianti effettuati da privati ed il concessionario non provveda entro quindici giorni dalla data di regolare diffida, il Comune vi provvederà d'ufficio incamerando la quota relativa del deposito cauzionale.

Art. 90

Qualora il Comune deliberasse l'iscrizione della strada privata fra quelle comunali, il concessionario dovrà concedere al Comune il suolo e tutte le opere stradali e corrispondere un concorso da stabilire in corrispettivo dell'onere che il Comune verrà ad assumere per il mantenimento, la nettezza ed illuminazione della strada e la manutenzione dell'impianto dell'acqua potabile, oltre l'incameramento della quota rappresentante il deposito di cui all'art. 79. =.

Nel caso che la cauzione sia stata costituita mediante ipoteca, il Comune nel provvedere alla iscrizione delle strade suddette, nell'elenco di quelle comunali, avrà diritto di agire sui beni ipotecati per ottenere il pagamento della somma garantita, riservato sempre al Comune stesso il richiedere ulteriori compensi.

Il deposito cauzionale verrà restituito nel caso che i proprietari frontisti si costituiscono in regolare consorzio a norma di legge per la manutenzione della strada.

Art. 91

Spazi privati

I proprietari di terreni confinanti col pubblico suolo nella parte abitata della città dovranno recingere solidamente i terreni stessi, in modo che nessuno vi si possa liberamente o facilmente introdurre. La stessa

14 LUG. 1951

sa disposizione potrà essere estesa dal Sindaco anche in qualunque altra zona del territorio comunale, quando ciò sia necessario nel pubblico interesse.

Art. 92

Chiusure di aree fabbricabili

E' facoltà del Sindaco prescrivere che le aree di fabbrica in fregio a spazi pubblici siano chiuse con muri di cinta e almeno con assiti solidi di aspetto, a suo giudizio, decoroso.

I parchi ed i giardini privati e le zone private interposte fra fabbricati e strade o piazze pubbliche e da queste visibili, saranno recintati e mantenuti decorosamente secondo le prescrizioni che di volta in volta impartirà il Sindaco il quale all'uopo potrà consultare la Commissione Edilizia.

Art. 93

Decenza e pulizia delle aree giardinate

Gli spazi tra le nuove case, quando non siano destinati a passaggio pubblico o privato, saranno convenientemente sistemati, preferibilmente a giardino. I giardini dovranno essere chiusi da cancellate infisse su parapetti o muriccioli non più alti di un metro e 50 nella parte che prospetta lungo le vie e piazze pubbliche.

Essi devono essere tenuti dai proprietari in istato di perfetto ordine e pulizia, evitando che si accumulino materiali provviste ed altre (siano pure di uso domestico), che rendano indegente o disordinato lo spazio, a detrimento della bellezza del fabbricato stesso, e ciò indipendentemente dalle prescrizioni del regolamento d'igiene e di polizia urbana.

Art. 94

Delle ricostruzioni e dei grandi restauri

Le ricostruzioni totali o parziali, i notevoli rifacimenti o restauri di edifici esistenti e non rispondenti alle norme in vigore al momento in cui si vogliono eseguire i lavori suddetti non potranno venire autorizzati se non quando i progetti relativi siano stati posti per quanto possibile in armonia con le norme medesime fatta eccezione per gli edifici e le opere aventi pregio artistico o storico.

Gli scalini, l'entrata di cantina, i finestrini per sotterranei, le bodole, i piuoli e tutte le altre opere consimili che occupino il suolo pubblico oltre la linea della facciata di un fabbricato nella sua parte interiore, dovranno essere soppressi in occasione di restauri stradali o edilizi.



COMUNE DI EMPOLI
PROTOCOLLO DELLE DELIBERAZIONI

REG. MOD. 6 N. 2261
VISTO PER BOLLO 24

Il Procuratore

161

14 LUG. 1951

Potrà farsi eccezione quando il Sindaco non riconosca conveniente la conservazione per ragioni di arte o di storia.

Tutti i condotti esterni ora esistenti sulle facciate dei fabbricati e che non sarebbero permessi dalle disposizioni del presente Regolamento saranno tollerati, finché si trovino in condizioni di perfetto funzionamento.

Le vetrate e le persiane girevoli verso l'esterno ad una altezza minore di metri 2,50 dal piano stradale e le porte a pianterreno, che si aprissero sul suolo pubblico, non potranno essere né riparate né rifatte restando obbligo nel proprietario di ridurre o ricostruire con le norme del presente Regolamento, quando le loro condizioni siano contrarie alla sicurezza del pubblico e al decoro edile.

Art. 95

Protezione di bellezze panoramiche e di edifici di pregio artistico e storico

Sono vietate le costruzioni di edifici di qualsiasi specie nelle zone vincolate alla protezione della legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali e panoramiche, senza la prescritta autorizzazione:

a) del Ministero della Pubblica Istruzione, su parere favorevole della Sovrintendenza ai Monumenti;

b) del Sindaco del Comune, su conforme parere della Commissione Edilizia, cui è sempre riservato l'esame del progetto sotto l'aspetto igienico-edilizio, in conformità alle norme del presente Regolamento.

Sono ugualmente subordinati alle autorizzazioni di cui al comma precedente ed all'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 14 della legge 20 giugno 1909, n. 364 - 23 giugno 1913 n. 688 e 11 giugno 1922 n. 778 e della citata legge 29 giugno 1939, n. 1497 e delle altre che potranno essere emanate in materia, i lavori all'interno o all'esterno di fabbricati o ville di speciale pregio artistico che ne modifichino la disposizione di parti di essi o ne alterino la forma, le linee architettoniche o le parti ornamentali, quali nuove costruzioni, sopraelevazioni, chiusure e sportamenti di vani, variazioni di cornici o di altre membrature architettoniche, nuove tinteggiature e simili, avuto anche riguardo all'interesse riflesso nei rapporti di prossimi edifici monumentali e del paesaggio.

Se nel restaurare o demolire un edificio qualsiasi si venisse a scoprire qualche avanzo artistico o storico, deve darsene immediatamente av-

14 LUG 1951

viso al Sindaco, che ordinerà i provvedimenti che siano richiesti dalle urgenti necessità per la conservazione del monumento od oggetto scoperto.

Art. 96

Costruzione edifici industriali

Gli edifici da adibirsi all'esercizio di industrie non potranno essere costruiti che in località destinate dal piano di ricostruzione e per essi devono essere rispettate le norme contenute nel R.D.L. 3 febbraio 1936, n. 419. I progetti saranno presentati unitamente al parere espresso dal competente Ispettorato del Lavoro.

Il Sindaco potrà vietare che sia destinato a stabilimento o a esercizio industriale qualsiasi edificio esistente in località diversa da quelle previste nel piano stesso.

Inoltre il Sindaco potrà vietare l'ampliamento di stabilimenti industriali esistenti nelle zone abitate del Comune, nonché disciplinare l'esercizio di essi, con norme da stabilirsi caso per caso, quando rechino incomodo o molestia.

Art. 97

Costruzioni autorimesse garage e locali di pubblico spettacolo

I progetti degli edifici menzionati saranno approvati quando da parte del richiedente siano presentati documenti comprovanti il rispetto nei vari casi del R.D.L. 3 febbraio 1936 n. 419 per i pubblici spettacoli - D.M. 31 Luglio 1934 (G.U. 28 settembre 1934 n° 228) per autorimesse e garage e dietro preventivo parere espresso dagli organi competenti in materia.

Art. 98

Disposizioni speciali per i vecchi fabbricati

Nei casi di ricostruzione dei vecchi fabbricati potrà essere concesso all'Autorità Comunale, previo parere favorevole della Commissione Edilizia, di derogare parzialmente alle prescrizioni del presente regolamento, quando risulti accertato che l'applicazione integrale delle medesime possa impedire o rendere eccessivamente difficile la convenienza economica della ricostruzione.

Nei lavori di riduzione o di riattamento dei vecchi fabbricati, quando si riconosca l'impossibilità di attenersi completamente alle disposizioni del presente Regolamento, l'Autorità Comunale, sempre con parere favorevole della Commissione Edilizia, potrà concedere caso per caso, di derogare alle disposizioni suddette, purché si attenga un apprezzabile miglioramento nelle condizioni igieniche dei fabbricati stessi.



COMUNE DI EMPOLI
PROTOCOLLO DELLE DELIBERAZIONI

REQ. MOD. 8 N 5262
VISTO PER SOLIC. 24

A Procuratore

163

14 LUG. 1951

Per i vecchi fabbricati si intenderà sempre quelli costruiti anteriormente al 1° luglio 1911 e non potrà mai essere concessa deroga alcuna alle prescrizioni del presente Regolamento per i fabbricati che, costruiti posteriormente a tale epoca, si volessero comunque ricostruire, ridurre o riadattare.

DISPOSIZIONI GENERALI E PENALI

Art. 98

Oltre che nei casi previsti dal Regolamento locale di Igiene é facoltà del Sindaco di fare eseguire ispezioni ai fabbricati esistenti ogni volta ne apparisca l'opportunità per ragioni di pubblico interesse e di ordinare i provvedimenti del caso.

Art. 99

I funzionari e gli agenti comunali incaricati della sorveglianza edilizia avranno il diritto di accedere ovunque si eseguiscano lavori di nuova costruzione o di restauro, per ispezionare tutte le opere soggette alla osservanza del presente regolamento.

Art. 100

Il presente regolamento é applicabile a tutto il territorio del Comune ed avrà vigore il primo giorno del mese successivo alla sua pubblicazione per 15 giorni all'albo preterio.

Art. 101

A carico dei contravventori alle norme del presente regolamento saranno applicate le penalità previste dall'art.6 del Presente Regolamento.

Art. 102

Il presente regolamento edilizio ed ogni altra disposizione che sia in contrasto o incompatibile del presente regolamento, sono abrogati dal giorno della entrata in vigore del regolamento stesso.

$\dot{Y}$ a questo « addè ».. a depurazione biologica o da altri sistemi di pozzi neri.
 $\ddot{Y}$ " " - con almeno m. 0.10. Particelle appesantite ✓

Postille apposite

IL SEGRETARIO VAPOR

Il Sindaco fa presente che con deliberazione n.132 del 22 settembre 1950 il Consiglio Comunale aveva stabilito l'applicazione per il Comune di un Regolamento di circolazione stradale, avvalendosi della facoltà

n. 105

Regolamento di cir
colazione stradale

Publicare all' albo Pretorio

19 Luglio 1951

giorno di Mercato

IL SEGRETARIO CAPO